

## TORNATA DEL 4 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** — *Omaggi — Congedi — Sequito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province napoletane e siciliane — Aggiunte all'art. 4 del progetto ministeriale proposte dal Senatore Miraglia Relatore, accettate dal Ministero — Sospensione del N. 7 dello stesso articolo — Approvazione dell'intero articolo — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 5 dell'Ufficio Centrale sospeso, cui risponde il Relatore — Avvertenza del Senatore Errante — Schiarimento del Relatore — Obiezioni del Senatore Errante e del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Poggi in risposta al Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni del Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Errante — Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia — Lettura dell'art. 12 della legge del 1868 — Avvertenza del Senatore Poggi — Proposta del Senatore Vigliani di aggiunta di un articolo, appoggiata — Appunto del Senatore De Feresta, cui risponde il Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Muslo e del Relatore — Replica del Senatore Vigliani e controreplica del Relatore — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'articolo — Dichiarazioni del Relatore, cui risponde il Senatore Vigliani — Approvazione dell'articolo proposto dal Senatore Vigliani — Avvertenze del Senatore Vigliani sull'articolo 5 dell'Ufficio Centrale, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Vigliani — Obiezioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Scialoja — Rinvio dell'articolo, appoggiato dal Senatore Vigliani e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione del rinvio — Dubbi del Relatore sul 2° e 3° comma dell'art. 7 del progetto ministeriale, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Appunti del Senatore Poggi — Sospensione degli articoli 7 dell'Ufficio Centrale, e 8, 9 e 10 del progetto ministeriale — Approvazione dei due primi comma dell'art. 8 del progetto Ministeriale emendato dal Relatore — Annullamento dell'art. 10 del progetto dell'Ufficio Centrale — Presentazione del progetto di legge per provvedimenti sull'Esercito — Osservazioni del Senatore Vigliani in proposito — Replica del Ministro delle Finanze — Proposte dei Senatori Vigliani e Poggi, approvate — Ripresa della discussione — Dichiarazioni del Relatore e dei Senatori De Falco e Poggi sul terzo numero dell'art. 8 del progetto Ministeriale — Approvazione del terzo numero e degli art. 8, 9 e 10 del progetto ministeriale — Osservazioni del Relatore e dei Senatori Poggi, De Falco, Gallotti, Errante e Siotto Pintor all'art. 11 del progetto ministeriale — Reiezione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione degli art. 11 e 12 del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alla ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore *Segretario*, **Ginori-Lisci** legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato i Prefetti di Potenza e di Belluno, degli *Atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*.

Chiedono un congedo: il Senatore Duca Della Verdura per un mese, e il Marchese Araldi Erizzo per dieci giorni, che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province napoletane e siciliane.

Ieri essendo stati posti in discussione gli articoli 8 e 9 del progetto ministeriale, a quegli articoli furono contrapposti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del progetto dell'Ufficio Centrale, e questi vennero sospesi, perchè potesse lo stesso Ufficio coordinarli in modo che si to-

gliessero le differenze che esistevano tra i due progetti.

Io mi rivolgo quindi all'Ufficio Centrale per sentire che cosa abbia deliberato in proposito.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Ieri rimase sospesa la discussione all'articolo 7 del progetto ministeriale.

**Presidente.** Precisamente all'articolo 7.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il primo comma di questo articolo stabilisce le norme per la citazione giudiziaria omettendo tutte quelle formalità che debbono accompagnarla per corrispondere al fine cui è diretta. Per tal ragione l'Ufficio Centrale ha contrapposto l'articolo 4 accettato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale fece opportunamente osservare che la redazione di quest'articolo poteva far sorgere il dubbio, se le forme fossero applicabili quante volte il debitore si recasse attore in giudizio, essendosi nell'articolo 3 già votato, stabilito, che, nonostante il giudizio collettivo, possono i debitori introdurre individualmente giudizio contro i creditori. Parmi che questo fosse stato l'unico motivo che indusse l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia a richiedere una migliorata redazione dell'articolo 4. L'Ufficio Centrale ha creduto di dover corrispondere a questo cortese invito aggiungendo al 1° numero dell'articolo 4 del suo controprogetto, accettato dal Ministro di Grazia e Giustizia, dopo le parole *dei debitori* le seguenti: *o quello del creditore, se la citazione si è fatta individualmente dal debitore.* Al numero 5 poi dello stesso articolo l'Ufficio Centrale ha creduto anche di fare un semplice mutamento, sostituendo alla parola *canone* quelle di *annua rendita*, e ciò coerentemente alle discussioni che sono state fatte sull'articolo 3 nella tornata di ieri. Sono queste le modificazioni che crede utili l'Ufficio Centrale, e se il Ministro ne desidera delle altre, potrebbe favorirci le sue osservazioni.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per completare l'idea, io vorrei che si aggiungesse *l'elezione del domicilio dell'attore*; e però l'articolo 4 dovrebbe cominciare così: « La domanda di commutazione verrà proposta con citazione, e conterrà l'elezione del domicilio dell'attore. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** Accetto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** E quindi il numero 1, senza bisogno di aggiunta, dovrebbe dirsi: *i nomi e cognomi dei convenuti.*

**Presidente.** Dunque al numero 1 dell'articolo 4 invece della parola *debitori* si dirà *convenuti*?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Scusi; si proporrà di cambiare la parola *creditore*, che trovasi nel primo comma dell'articolo 4, in quella di *attore*, e poi al numero 1 si cambierebbe, come ha benissimo osservato il signor Presidente, quella di *debitori in convenuti*, ed al numero 6, in fine desidererei che i giorni 30 si cambiasero in giorni 60.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Mi permetto di osservare all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che

anche il progetto ministeriale portava soli giorni 30.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Questo è verissimo, ma io credo più prudente il termine da me ora proposto.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Allora io prego il signor Ministro di riflettere che forse il termine di due anni già votato sarebbe insufficiente.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Se io ora, a vece di 60 giorni, proponessi un termine maggiore, allora la sua osservazione potrebbe stare, ma in questo caso trenta giorni più o trenta giorni meno non fanno gran che di fronte a due anni.

**Presidente.** Dunque, salve le varianti testè proposte, il resto dell'articolo 4 rimarrebbe tal quale venne redatto dall'Ufficio Centrale...

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Perdoni, signor Presidente, ma debbo ancora far osservare che dovrebbe essere riservato il numero 7, sin dopo decisa la questione dell'arbitraggio.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni in proposito, io metto ai voti l'articolo 4 redatto dall'Ufficio Centrale colle varianti accennate, e fatta riserva del numero 7 che si lascia perciò in sospeso.

Chi approva l'articolo così redatto, sorga.

(Approvato.)

Ora si dovrebbe passare agli articoli 8 e 9 del progetto del Ministero...

Senatore **Miraglia, Relatore.** Perdoni signor Presidente. Colla votazione dell'art. 4 del controprogetto è caduto il primo comma dell'art. 5 del progetto ministeriale, epperò sarebbe il tempo di votare l'art. 5 del controprogetto, ch'è un'appendice dell'articolo votato. Stabilite le norme per la citazione, ha l'Ufficio Centrale voluto adottare il sistema della citazione per editto e con quelle tali garanzie da non ledere gl'interessi dei convenuti. Senza la citazione per editto, resterebbe tralito lo scopo della legge, ed il rimedio del giudizio collettivo si convertirebbe in un male positivo sì pel creditore che pe' debitori. Dica chi ha esperienza delle cose del foro, quanto si dovrebbe spendere per carta bollata e per scritturazione per distendere l'atto originale della citazione su 1500 copie per intimarsi a' debitori, e con avvertenza che tutte le condizioni richieste dall'articolo ora votato sono tali che per loro stesse importano lunghi dettagli per dedurne la liquidazione dell'annua rendita per ciascun debitore.

**Presidente.** Dunque è articolo aggiunto.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non è nel progetto ministeriale, e però è articolo aggiunto.

**Presidente.** Leggo l'art. 5° del controprogetto.

« La citazione per la commutazione sarà fatta in istampa e per editto quando i debitori sieno più di dieci. Una copia sarà affissa per otto giorni nella casa comunale ove sono siti i fondi gravati di prestazione, ed un'altra nella cancelleria della Pretura del luogo. L'affissione di tali copie sarà fra cinque giorni certificata vera dal Sindaco e dal Pretore rispettivamente,

i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito nella rispettiva segreteria e cancelleria di copia della citazione medesima per poterne in qualunque tempo gli interessati prendere visione e senza spesa. Inoltre la citazione dev'essere pubblicata mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiziarii della provincia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Su questo articolo io vorrei pregare l'Ufficio Centrale a volere usare la espressione già usata dalla legge in questo caso.

Pregherai di più l'Ufficio Centrale ed il Senato, ad osservare, se non fosse conveniente di riserbare la votazione di quest'articolo dopo che saranno determinati due punti; uno sul quale non è stata ancora richiamata l'attenzione nè del Senato nè dell'altro ramo del Parlamento, cioè quale sarà l'importanza, la conseguenza della sentenza che sarà pronunciata, se cioè importa che, fatta la liquidazione, non sarà più permesso al debitore di contendere sul dritto a decimare preteso dal feudatario. Imperocchè il Senato comprende facilmente come le conseguenze che ne devono scaturire, possono e devono avere una grande importanza, una grande influenza sulle garanzie di procedura che si devono accordare ai convenuti; perchè fino a tanto che si tratta soltanto di determinare il prezzo, e la quantità della prestazione dovuta, si può forse dare un procedimento abbreviato.

Ma quando si vuole che questa liquidazione dopo fatta sarà ritenuta come irrevocabile non solamente per la quantità ed il prezzo della prestazione, ma ben anco resta vietato il proporre un giudizio petitorio sul dritto a decimare, io credo che sarebbe necessario in questo caso dover dare una maggiore garanzia di quella che risulta dalla citazione che si usa per pubblico proclama.

Egli è vero che la legge lo permette: difatti la Procedura civile nell'art. 146 stabilisce che quando sia difficile citare tutti i convenuti oltre un dato numero, in questo caso il Tribunale o la Corte possono ordinare la citazione per pubblico proclama; ma nello stesso tempo vuole che in quest'atto si indichino quegli individui che devono essere personalmente citati.

Ma la legge lo permette nell'art. 146, per le cause in cui tutti i convenuti hanno lo stesso interesse, sono convenuti per lo stesso titolo, hanno comune la difesa, e convengo che tanto il progetto Ministeriale quanto quello dell'Ufficio Centrale sono sempre partiti da quest'idea, cioè, mi si permetta il ripeterlo, che l'interesse dei convenuti sia identico in modo tale che l'eccezione di uno possa giovare all'altro.

È certo che quando si tratta della determinazione del prezzo, siccome questo è lo stesso per tutti e non può essere altrimenti; non vi ha dubbio, dico, che in questo caso l'applicazione del principio per dir così dell'individualità della causa sta benissimo e può rice-

vere tutta la sua più ampia applicazione; ma quando si tratta di altra determinazione, di stabilire cioè se, e in quale misura un fondo sia tributario, ed abbiamo già veduto che per una Provincia vi ha la questione gravissima sulla quale non abbiamo creduto conveniente prendere alcuna determinazione se mai sia dovuto o no il decimo sui prodotti delle terre coltivate dopo il 1806. Sorgono tante questioni ed eccezioni individuali per le quali io credo che quel principio in cui si dice la massa dei convenuti può essere rappresentata da uno solo, non può veramente applicarsi con molta sicurezza.

Ma per ritornare d'onde io era partito dico: se si vuole che queste decisioni, queste liquidazioni non pregiudichino per nulla le questioni sul diritto ad esigere che possono far valere in un altro giudizio petitoriale, in questo caso si può adottare un sistema di minor garanzia di quello della citazione personale, poichè lo ripeto, e son certo che nessuno delle Signorie loro può dubitare che la citazione per pubblico editto è una minor garanzia della citazione personale, se invece si tratta di stabilire che la sentenza da pronunziarsi costituisca un tal titolo a favore del creditore, da non potere più temere alcuna impugnazione da parte del debitore è, per dirlo con una parola più conforme al linguaggio legale, un titolo non già diritto per l'esazione nel possessorio, ma un titolo costituente un diritto, in questo caso confesso che sarei molto esitante ad ammettere la citazione per editto, od almeno vorrei che fosse sorretta da ben altre garanzie.

Quindi pregherei il Senato e l'Ufficio Centrale, se non credessero più opportuno discutere questo punto dopo avere determinato le conseguenze del giudizio di liquidazione.

Credo altresì che in quanto a questa procedura straordinaria, potrà esercitare una influenza il determinare qual è l'autorità che deve pronunziare. Sono molte le questioni che si riattaccano allo stesso punto; perchè se voi non volete che questa legge non riguardi solamente se non le liquidazioni di ciò che era dovuto, e quindi il cambio in danaro di ciò che era dovuto in genere, in questo caso credo che si debba seguire una norma propria quanto all'autorità e quanto al procedimento. Ma se all'incanto si vuole che anche in questo giudizio fossero esaminate e decise tutte le eccezioni di merito che sul diritto di esigere possono elevarsi da parte del debitore contro il creditore, e parlo qui nell'interesse di tutti, tanto cioè nell'interesse del debitore quanto in quello del creditore, bisogna dare quelle garanzie che si danno per i giudizi comuni.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Non disconvengo col l'onorevole Guardasigilli che il titolo in forza del quale agisce il creditore in questo procedimento speciale non è unico contro tutti i possessori; e questa è una ragione di più da doversi adottare la citazione per pub-

bliei proclami. Ne' giudizi civili ordinari più debitori dello stesso creditore per titoli diversi, ed uno indipendente dall'altro, non possono al certo esser convenuti con uno stesso atto di citazione in unico giudizio, onde è che circoscritta la controversia sull'azione e sull'eccezione alla base del titolo che serve di fondamento al giudizio, s'intende bene che se molti sono i debitori per lo stesso titolo, il creditore può invocare dal tribunale la citazione per pubblici proclami. La intimazione della citazione per pubblici proclami a due o tre convenuti indicati nella sentenza costituisce una sufficiente garanzia per i convenuti, per la ragione che tutti hanno lo stesso interesse ad impugnare quel titolo che serve di base all'azione. Ma nel caso del giudizio collettivo per commutazione di prestazioni non è unico il titolo del creditore contro tutti i debitori, nè la cosa sulla quale cade la prestazione è la stessa, e conseguentemente non potrebbe il magistrato applicare la disposizione dell'art. 146 del Codice di procedura civile, per la ragione che le persone destinate ad avere intimata personalmente la citazione possono avere un interesse diverso da quello degli altri convenuti.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale ha con l'art. 5 del controprogetto voluto la citazione per editto e con tali solennità da tutelare gl'interessi di tutt'i debitori. In questo modo soltanto si potrà conseguire il doppio scopo della economia delle spese e della garanzia dovuta ai diritti de'debitori.

Se non passasse la citazione per editto sarebbe miglior fortuna per i creditori di abbandonare le prestazioni, e per i debitori di mettere le terre nella comunione negativa. Un creditore che deve citare 1800 debitori nello stesso Comune, dovendo enunciare a norma dell'articolo ora ora votato i fondi gravati, le corrisposte annue e la quantità delle medesime dovute da ciascun debitore, il titolo od il possesso che dà il diritto alla prestazione, la liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio sul quale è fatta, la interpellanza a contraddire a liquidazione con tutte le altre formalità comuni a tutti gli atti di citazione; dove impagare almeno un foglio di carta per due debitori ossia novecento fogli di carta. E dovendosi intimare personalmente questo atto a 1800 individui, non sarebbe miglior consiglio pel creditore di abbandonare ogni diritto anzichè gravarsi di una spesa sì esorbitante per carta di bollo, diritti di scritturazione ed intimazione? Se la spesa pel solo atto iniziale del giudizio spaventa chiunque, che si dirà poi delle spese successive che ne formeranno il compimento?

Per l'opposto la citazione per editto è salutare pel creditore e pe' debitori, dovendo tutti concorrere alle spese, e razzando tali spese, pochi centesimi ricadrebbero a carico di ciascun debitore.

Senatore Errante. Posordo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Ad uno de' dubbj esposti dal-

l'onorevole Guardasigilli, l'Ufficio Centrale non ha dato una risposta categorica; ed io credo, che una volta esternato il dubbio, la risposta si dovrebbe dare; si dovrebbe cioè dire se questi tali giudizi sono o no definitivi.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Senatore Errante. Io credo che le sentenze debbano riguardarsi come definitive, poichè mi parrebbe cosa non giusta, che si venisse a fare la liquidazione e la commutazione senza che prima si esamini la legittimità e la validità del titolo.

Tutte le volte dunque che si deve fare un giudizio, esso dovrà essere definitivo.

Io credo che l'Ufficio Centrale risponderà affermativamente, e ripeto, essendo tale giudizio definitivo, non si potrà più impugnare innanzi i Tribunali.

Senatore Miraglia, Relatore. Io non vorrei entrare in quistioni giuridiche col detto Senatore Errante, e per questa ragione non ho sin'ora voluto parlare sul dubbio proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia. Ma prego l'onorevole Errante a leggere tutto il progetto ministeriale, e vedrà che secondo il concetto del Governo il giudizio di commutazione della prestazione sarebbe decisivo anche pel petitorio. Si compiaccia egli di dare uno sguardo all'art. 13 del progetto ministeriale che stabilisce in conseguenza dell'ottenuta commutazione l'obbligo della trascrizione della proprietà da parte dei possessori, e vedrà che il passaggio della proprietà non importa decisione sulla spettanza della medesima. Se si vuole adunque una discussione di proposito sul dubbio elevato, potrebbe l'onorevole Errante esser compiacente di aspettare il momento in cui cadrà in discussione l'art. 13.

Per ora si discute l'art. 5 del controprogetto, cioè se si dovesse o pur no ammettere la citazione per editto, e parmi che una discussione puramente di procedura non abbia alcuna relazione col dubbio di diritto elevato dal Senatore Errante.

Ma poichè il dubbio si è elevato, il Relatore sente il dovere di accennare che il titolo del progetto di legge e l'art. 1 di già votato esprimono chiaro il concetto, che si è voluto cioè introdurre un procedimento abbreviato per rendere obbligatoria quella commutazione della prestazione, la quale sin'oggi è stata facoltativa da parte dei possessori. Ma la natura della prestazione, il titolo della prestazione, il diritto acquistato o perduto per la prestazione, non formano nè potrebbero formare oggetto della presente legge, sì perchè tutte queste cose si trovano di già definite dalla legislazione in vigore, sì perchè sarebbe un assurdo il pensare che con un procedimento collettivo si potessero definire punti di diritto che rientrano esclusivamente nella competenza del magistrato ordinario. Se il progetto ministeriale chiama gli arbitri necessari a decidere soltanto le opposizioni elevate sul rapporto fatto dai periti in ordine alla liquidazione dell'annua rendita, non occorre spendere molte parole per convincere che

questo giudizio non si riferisce al diritto di poter ripetere la prestazione, ma unicamente alla liquidazione di una prestazione non controversita.

Per lo che la commutazione in rendita della prestazione si vuole per sciogliere la comunione de' prodotti, e spetta al magistrato di vedere se le eccezioni dei debitori siano valevoli a far sospendere la commutazione; ma la commutazione per se stessa non può togliere alle parti il diritto *de proprietate*, quante volte si elevasse questa eccezione.

**Presidente.** Da la parola al Senatore Errante.

Senatore **Errante.** In parte le opinioni dell'onorevole Relatore sono conformi alle mie perchè mi si è detto che i giudizi sulla liquidazione vengono riguardati come definitivi.

In quanto alla necessità o prudenza di muovere una tale questione, io la credo veramente necessaria.

Ho sentito più di una volta ripetere, che non bisogna confondere la giurisdizione legislativa colla giudiziaria, ma quando abbiamo un progetto di legge diranzì, è prudente consiglio che il legislatore parli chiaro e senza equivoci. È un bel dire che i Magistrati decideranno a suo tempo, ma a noi conviene non dar luogo a dubbi e litigi, e quindi non credo sia utile e giusto procrastinare questo stato d'incertezza che noi tutti vogliamo e dobbiamo evitare.

Nemmeno credo che si debba rimettere una tal questione all'articolo 13, poichè tutte le volte che si fa la commutazione, implicitamente si suppone che il diritto sia certo.

Credo che si debba stabilire come principio, che consentita la commutazione da entrambe le parti, non si possa più impugnare il titolo innanzi i Tribunali.

Chi ha ottenuto già la liquidazione si sottintende che ne aveva il diritto; perchè in questo caso non saprei intendere che si faccia liquidazione e commutazione quando si dubita del titolo e del diritto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** In quanto all'ultima osservazione fatta nel discorso dell'onorevole Senatore Errante, che cioè non si potrebbe comprendere la liquidazione senza prima accertare il diritto, ricordo che, giusta lo spirito della legge del 1808 e fino ad ora, non si faceva altro se non se rispettare in qualche modo lo stato del possesso.

Noi abbiamo in Sicilia una legislazione particolare nel Decreto del 1841 e poi in quello del 1860, che formalmente dichiarano come le liquidazioni che si facevano e le conversioni in generale per nulla pregiudicavano lo stato possessorio.

Risposto in tal modo all'obiezione di forma; in quanto alla questione del procedere, non posso che ripetere alla saviezza dell'Ufficio Centrale e del Senato quanto già ho detto e che forse ho male espresso. Io credo che un procedimento può richiedere maggiori o

minori garanzie in ragione della importanza della materia che cade in controversia, perchè se in questo giudizio si può e si deve esaminare se, e per quanto è dovuta la decima di cui si vuole fare la conversione, io vi confesso che non comprendo questa specie di giudizio sommario che si vuol fare.

L'onorevole Relatore diceva: se in questi giudizi i convenuti oppongono delle ragioni di merito sul diritto (e diciamo, questo può avvenire) o son della competenza del giudice per la liquidazione, e in questo caso giudicherà, o non sono della sua competenza, e in questo caso le rinvierà al Tribunale competente.

Questo dilemma veramente mi pare che non può sussistere, in quanto che siccome tutte le ragioni di merito non sono che relative all'ammontare della rendita, e siccome la competenza per la liquidazione si misura dall'ammontare di queste rendite, comprende bene l'onorevole Senatore Miraglia che il giudice della commutazione sarebbe sempre anche il giudice delle questioni sul dritto a decimare. Quindi non si potrebbe verificare il dilemma, e saremmo sempre in tutti i casi nella ipotesi che il convenuto per la liquidazione potrebbe eccepire in questo giudizio, che egli non deve le decime, che il fondo suo è libero da decima. Se nella legge si mette questo caso, non si darà luogo a conversioni, non si darà luogo alla commutazione voluta dalla legge stessa; se l'idea è che questa legge provveda solo alla conversione in denaro delle prestazioni in genere, allora bisogna ammettere un articolo formale, e dire: se il convenuto fa eccezione in quanto al diritto delle decime, resta sospeso ogni giudizio, e la causa è rinviata al Magistrato competente, perchè non saprei comprendere come in questo caso si voglia adottare un giudizio sommario. Se all'incontro volete, come mi sembra volesse il Senatore Errante, che con questa sentenza tutto fosse deciso, come secondo il progetto Ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale si riteneva che con queste sentenze ogni cosa era determinata e non si poteva più rivenire; in questo caso confesso che non mi saprei allattare all'idea di un giudizio, di un procedimento che non offre alcuna garanzia.

Si dice: ma questo difetto è pure nel progetto ministeriale.

Credo che nel progetto ministeriale questo difetto in certo modo era minore, perchè l'idea della citazione per pubblico proclama, che è quella che forma il progetto dell'art 5 dell'Ufficio Centrale è una novità, mentre il progetto Ministeriale ammetteva la citazione con tutte le forme secondo la procedura comune: soltanto vi restava la questione dell'arbitraggio. Ma supposto anche che fosse un vizio da rimproverarsi e al progetto Ministeriale, e al progetto della Camera dei Deputati, e al progetto dell'Ufficio Centrale, se veramente avesse ragione il mio dubbio, se veramente vi persuadeste che in questo giudizio, non dirti si debba, ma si possa sulle eccezioni delle parti decidere del

diritto di esigere da parte del creditore, e del dovere di pagare da parte del debitore, io vi confesso che non vi sarebbe motivo abbastanza grave per non correggere un difetto dei progetti di legge, e provvedere meglio allo interesse delle parti.

Dissi nell'interesse delle parti, giacchè, o Signori, può benissimo avvenire, qualunque sia il procedimento, e il Magistrato che pronunzia, può benissimo avvenire che si possa prendere una decisione ingiusta sia a danno del creditore, a danno di coloro che vennero a richiamare il diritto di decimare, come potrebbe anche essere pronunziata decisione a danno del debitore.

In questa questione non vi è differenza di sorta in quanto alla posizione fra i convenuti e i creditori. Ciò che mi sembra di tutta convenienza, direi quasi necessità, è il dover provvedere nella legge con una espressa disposizione.

Diceva l'onorevole Relatore; lasciamo che i Tribunali pronunzino; se si tratta di una legge fatta, direi anch'io: lasciamo che i Tribunali pronunzino, ma quando si tratta di una legge da farsi, spetta al legislatore dichiarare ciò che vuol fare.

Se voi credete che con queste sentenze si costituisca un debito certo su cui non si deve rivenire, che in questo giudizio sia bene esaminare tutte le questioni in merito che può mettere innanzi il debitore, o le pretese che può dedurre il creditore, in questo caso ditelo in modo che tutti lo sappiano: ed in questo caso se anche crelete che, malgrado la gravità di tali questioni, si debba adottare questo procedimento sommario, questa forma speciale di procedura si faccia pure, ma in modo che non si lasci luogo all'incertezza, perchè quelli che verranno dopo non abbiano da rivolgerci gli stessi rimproveri che noi rivolgiamo alla legge del 1868 e 1810, di non avere cioè provveduto abbastanza.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Per risolvere il dubbio proposto dal signor Ministro, io credo doversi ricorrere ai precedenti che si riscontrano nelle leggi di simile natura già votate dal Parlamento. Tutti i provvedimenti straordinari, o che escono dalle forme usitate, furono sempre ristretti nei limiti delle questioni puramente di fatto, della liquidazione delle prestazioni, ma non già intorno a ciò che riguarda la sostanza del diritto. Se noi in questa legge facciamo una distinzione, che fu sempre tenuta ferma nella questione dei pascoli di Piombino e nell'altra degli ademprivi di Sardegna, vale a dire che bisogna separare le controversie del fatto da quelle del diritto, noi usciremo facilmente dal labirinto in cui siamo rinvolti per la complicità delle disposizioni del progetto attuale, e più di tutto per le disposizioni contrapposte dall'Ufficio Centrale a quelle del progetto Ministeriale.

Quando si tratta di giudicare della esistenza o della competenza del diritto di decimare, non v'è dubbio

che non possiamo lasciare le vie ordinarie, non possiamo uscire dalla procedura comune, nè abbandonare i Tribunali ordinari col doppio grado di giurisdizione. Nell'occasione in cui si discuteva la legge sulle servitù di pascolo di Piombino, fu affacciato perfino il dubbio che lo Statuto si opponesse ad ogni deviazione dall'ordinamento giudiziario che potesse rassomigliare alla istituzione di Tribunali straordinari; e a questo dubbio si rispose col temperamento di cui vi parlava, e che fu principalmente opera del Senato. Fu detto che quando fosse controverso il diritto di servitù, si stesse alle regole del giudizio e dei Tribunali ordinari, ma se la questione fosse ristretta alla pura liquidazione delle indennità dovute, allora si accettassero i mezzi straordinari, ed i provvedimenti che furono presi, si riconobbero in armonia con tutte le leggi vigenti ed anche collo Statuto.

Ieri lessi le prime due disposizioni con le quali si nominava una Giunta d'arbitri composta di alcuni funzionari pubblici, e le si conferiva la giurisdizione di pronunziare inappellabilmente sulle questioni che potessero sorgere tra i proprietari dei fondi gravati delle dette servitù e gli aventi diritto al compenso, sempre che riguardassero la valutazione e la stima del melisano.

In un terzo articolo poi si diceva che, quando venissero a sorgere questioni intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi, intorno all'essere o no soggetti a quel vincolo, allora, se le parti dichiaravano d'accordo di voler essere giudicate dagli arbitri, essi giudicavano sempre inappellabilmente, ma se non volevano, si doveva andare ai Tribunali ordinari. Questo stesso sistema fu pure osservato nella legge sugli ademprivi di Sardegna, di modo che io credo che il dubbio sollevato dall'onorevole signor Ministro si risolva ogni qual volta si ritenga che le disposizioni del progetto ministeriale portano che le forme straordinarie sono adottate e prescritte tutte le volte che non vi sia altra questione che quella della liquidazione del valore da assegnarsi alle decime, finchè cioè non nascano controversie sull'esistenza del diritto a decimare. E in questo articolo si dice appunto *al numero 3* che il Tribunale nominerà « tre arbitri incaricati di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio dei periti fissando del pari il termine entro il quale dovessero presentare la relazione. » Ma se il diritto a decimare viene contrastato, si deve andare ai Tribunali ordinari; per cui io credo che l'onorevole Ministro accetterà egli pure le norme tracciate dall'art. 5, vale a dire di citare per proclama, perchè questo è il modo più spedito, e più economico, e che maggiormente sollecita la fine di questi giudizi; come pure credo che il Senato vorrà ammettere la nomina degli arbitri, i quali in questa parte giudicheranno inappellabilmente, perchè non si tratta che di valutazione, sempre riservando la questione di diritto ai Tribunali ordinari. Così si avrebbe una procedura veramente spedita ed eco-

nomica, senza offendere nessun diritto di proprietà.  
**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Chiedo scusa al Senato se riprendo la parola; lo fa soltanto per rileggere gli articoli della legge del 1806; e di quella del 1808; delle quali lo attuale progetto non è che la esecuzione.

L'articolo 12 della legge 1806 dice:

« Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in denaro come in derrate, saranno conservati e rispettati come ogni altra proprietà (mantiene cioè il diritto del possesso). Le Università o particolari che avranno diritto dedotto o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. »

Ma più chiaramente poi la legge del 1808 si esprimeva, coll'articolo 1, che diceva:

« Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque titolo si esigono su dei territorii appadronati dai particolari, sia in proporzione della estensione del terreno, o della semina, sotto il nome di copertura, mezza copertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, ecc. ecc., potranno a richiesta dei contribuenti degli indicati redditi, e dei possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo essere convertiti in canoni, in denaro, sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi nei magazzini o alle aie degli ex-Baroni. In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo la riduzione in denaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale. »

E nell'art. 3 aggiungeva:

« I redditi e diritti territoriali, ancorchè convertiti in denaro a norma dell'articolo 1, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame della Commissione dei gravami e di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita o diminuita la prestazione in danaro. »

Che cosa hanno voluto queste leggi, domando scusa al Senato se ritorno a dire qualche parola a questo proposito, che cosa si volle fare? Si vollero liberare i possessori delle terre dalla molestia di vedersi ad ogni momento fare il controllo dei prodotti dei loro fondi: era una facoltà che si dava al debitore del fondo di potersi liberare da questa molestia, di venire a presentarsi in giudizio e a domandare la conversione; e sebbene la conversione si facesse a sua domanda, costui poteva presentarsi innanzi al Tribunale per dire: io non sono affatto debitore, e di conseguenza la conversione che fu fatta annientatela, oppure riducetela;

ecco quali sono le leggi delle quali oggi noi non facciamo che regolamentare la esecuzione: perchè sentiste che nell'art. 1 del progetto secondo la domanda dell'Ufficio Centrale fu aggiunta la legge del 1808 e però per rendere facile la stessa procedura desidererei fosse riportata nella nostra legge l'art. 3 della legge del 1808, onde determinare che il giudizio che si fa della conversione non pregiudichi per nulla ogni eccezione contro il diritto a decimare.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Mi pare che ci siamo impegnati in una quistione che nessuno ha sollevato; ed inopportunamente l'onorevole Senatore Poggi rimprovera l'Ufficio Centrale di essersi messo in discordanza col progetto ministeriale. Si il progetto ministeriale che il controprogetto della Commissione concordano sul valore giuridico del giudizio di commutazione, e messi a riscontro gli articoli 7 e 8 del progetto ministeriale con l'articolo 10 del controprogetto dell'Ufficio Centrale si vedrà a chiare note che i due progetti mirano soltanto allo scopo di ottenere la commutazione, ferme rimanendo le disposizioni della legge sul diritto delle parti intorno alla proprietà o ad altre eccezioni di diritto. Tanto è ciò vero che l'Ufficio Centrale ha avuto cura di ricordare nell'articolo 1 il decreto del 20 giugno 1808 che vi trovava omissso nel progetto ministeriale, ed ora il Ministro di Grazia e Giustizia è stato lieto di ricordare, che essendosi rifermato nell'articolo 1 il concetto di doversi stare al contenuto del decreto 20 giugno 1808, la legislazione in vigore non viene turbata dal procedimento della commutazione forzata.

Sicchè la discordanza tra il Ministero e l'ufficio centrale sta in ciò, che il Ministero vuole la liquidazione del canone per opera di arbitri necessari, e l'Ufficio Centrale per la mano dei magistrati ordinari.

**Presidente.** La parola è al Senatore Errante.

**Senatore Errante.** A me pare che la questione che si è sollevata abbisogni di una risposta categorica; è impossibile che il Senato col suo silenzio passi oltre. È vero che si tratta di commutazioni, ma l'art. primo della Commissione cosa dice?

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura *legittimamente costituite*, ecc. ecc. dovranno fra due anni della promulgazione della presente legge commutarsi ecc. »

» Nell'art. 1 del progetto ministeriale è detto:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura *legittimamente costituite* ecc. dovranno fra un anno della promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale ecc. »

Una delle due, Signori; o fra le parti non vi è contrasto sulla validità e legittimità del titolo, e in questo caso, fatta una volta la liquidazione, non si può più ricorrere ai Tribunali, perchè la liquidazione viene fatta col comune consenso e senz'opposizione alcuna, e si è già implicitamente convenuto sulla legittimità del ti-

tolo; o questa è contestata, e coloro che credono che non è dovuta la prestazione si oppongano a tempo; ma per quelli che col loro consenso accettano la commutazione, il titolo diviene definitivo, e tanto il signor Ministro quanto il Relatore dell'Ufficio Centrale dicevano, ba late che in tutta la legge si parla di conversione che suppone un titolo legittimo e una sentenza definitiva.

Ora non si può convertire se non un diritto che è fuori controversia; ma ove sorga difficoltà sulla legittimità del titolo si procederà nelle forme ordinarie innanzi i Tribunali competenti, perchè allora non è già, come osservava benissimo l'onorevole Senatore Poggi, questione di quantità; è questione sulla legittimità e validità del titolo.

A parer mio, dove non sono controversie ed opposizioni sulla legittimità del titolo la sentenza è definitiva e per sempre.

Esprese queste considerazioni, insisto nella mia prima idea cioè: una volta che le parti consentono e si fa la liquidazione e la commutazione, tutto è finito: ove insorgano questioni sul titolo si ricorrerà ai Tribunali ne' modi ordinari.

**Presidente.** Presenta emendamenti?

Senatore **Errante.** Non presento emendamenti, ho voluto solo esprimere le mie idee su questa questione.

**Presidente.** Dunque metto ai voti l'art. 5 del progetto....

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Forse al signor Presidente, nel suo desiderio di affrettare i lavori, dispiacerà questa mia insistenza; ma comprenderà bene che più della celerità il Senato deve tenere all'esattezza ed alla giustizia dei suoi lavori.

Ora la questione che si è impegnata è già abbastanza grave, e prova a dimostrarlo che nel Senato medesimo vi hanno coloro i quali credono che, malgrado la conversione fatta, niente resti pregiudicato in quanto ai diritti. Mentre all'incontro l'onorevole Senatore Errante, paggiandosi sui vari articoli del progetto medesimo, faceva conoscere che con questa legge si voleva mettere un termine non solo per le liquidazioni, ma anche per tutte le questioni se mai fosse dovuta e per quanto fosse dovuta la decima.

Io mi permetteva perciò di pregare il Senato che decidesse la questione intera, e domandava che fosse riportato in questa legge l'articolo terzo della legge 1866 non come un emendamento all'art. 5, ma preliminarmente all'art. 5, e fu questa proposta principalmente perchè il Senato si pronunzi sulla stessa questione. Se non si ammette questa disposizione, allora resta stabilito che in questi giudizi dovrà essere tutto definitivamente deciso, ed in questo caso cominceremo ad esaminare quali sono le forme, le garanzie necessarie. Ma se all'incontro si ammette questo articolo, si riduce realmente la cosa a far soltanto un giudizio, diciamo così, possessorio, e quindi si potranno introdurre le forme abbreviate del procedimento.

Ecco perchè io pregava di mettere ai voti quella mia proposta.

**Presidente.** Sarebbe come aggiunta all'art. 3.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Come preliminarmente all'art. 3.

**Presidente.** Do lettura dell'aggiunta preliminare proposta dall'onorevole Ministro all'art. 3.

« I redditi e i diritti territoriali ancorchè convertiti in danaro, a norma dell'art. 1, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame della Commissione.... »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Permetta, signor Presidente, le parole della Commissione sono tolte; si direbbe: « all'esame dell'autorità giudiziaria competente. »

**Presidente.** Si direbbe adunque: « I redditi e i diritti territoriali, ancorchè convertiti in danaro, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame dell'autorità giudiziaria competente. E qualora siano dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita o diminuita la prestazione in danaro. »

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Non vorrei che col riportare in questa legge quell'articolo della legge del 1868, si lasciasse supporre che tutti gli altri articoli della medesima sono aboliti. In uno degli ultimi articoli della legge ora in esame, si dice che saranno abrogate le disposizioni delle leggi anteriori contrarie a questa; ora è possibile che più d'una delle disposizioni della legge del 1868 rimangano sempre in vigore nonostante la legge attuale, e senon riportiamo qui un solo articolo, potrebbe nascere il dubbio che gli altri s'intendessero aboliti.

**Presidente.** Mentre si attende la compilazione di una nuova proposta, profitto di questo momento per far presente al Senato, come già conosce dalla circolare che fu spedita a questo proposito, che martedì sarà posta all'ordine del giorno la discussione dei bilanci, che è urgentissima, e che perciò se vi fosse altro progetto di legge in corso di discussione, sarà per necessità sospeso.

Il Senatore **Vigliani** ha fatto pervenire al banco della Presidenza la redazione di un nuovo articolo di cui do lettura per domandare quindi al signor Ministro se insiste a che sia inserito l'articolo 3 della legge del 1868.

L'articolo dell'onorevole Senatore **Vigliani** è così concepito:

« Tutte le volte che insorge questione sul diritto delle decime, le parti saranno rimandate davanti all'autorità giudiziaria competente per la decisione della questione nelle forme ordinarie. » Quest'articolo sarebbe da aggiungersi dopo l'articolo 5.

Senatore **Castelli Ed.** Non occorre fissarne fin d'ora la sede.



Senatore **Vigliani**. La decisione della sede in cui l'articolo dev'essere collocato, può essere riserbata.

**Presidente**. Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore **Vigliani**.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani**. Mi permetta, Signor Presidente. Alcuni Senatori fanno dipendere il loro voto sull'articolo 5 dalla accettazione o non accettazione dell'articolo da me proposto.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Pregherei l'onorevole preopinante ad avvertire che nella sua proposta si stabilisce il principio che tutte le volte che insorga questione sul diritto, le parti saranno rimandate dinanzi al Tribunale competente, e quindi converrebbe modificarla.

Senatore **Vigliani**. Non è nuova la contingenza cui accenna l'onorevole Senatore **De Foresta**: essa avviene qualunque volta penda una causa davanti ad un Tribunale che ad un tempo è Tribunale Civile e di Commercio; quando occorre che la causa debba trattarsi da un Tribunale di Commercio, essa si tratta colle forme proprie di questo tribunale, o si rimanda la procedura davanti all'Autorità competente, che sarà in alcuni casi il Tribunale medesimo, ma nelle forme ordinarie.

Io ammetto che anche nel caso nostro questo possa accadere; credo per altro che esso troverebbe nella legge stessa la sua definizione.

Senatore **De Foresta**. Crederei che sarebbe meglio si dicesse: « la questione sarà decisa dal Tribunale competente nelle forme ordinarie. »

Senatore **Vigliani**. Io accetto questa nuova dizione che mi sembra più chiara.

**Presidente**. Dunque in luogo di dire: « saranno rimandate avanti ai Tribunali competenti ecc. » si dirà: « la questione sarà decisa dal Tribunale competente nelle forme ordinarie. »

Senatore **Musio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Musio**. L'esempio proposto dall'onorevole Senatore **Vigliani** di un Tribunale che al tempo stesso...

Senatore **Vigliani**. Ho abbandonato questo concetto.

Senatore **Musio**... Allora parlerò della seconda proposta, quando la causa è nel suo inizio e la questione sorge sulla esistenza del diritto; ora questa è una causa ben diversa da quella sulla liquidazione, la cui decisione sarà rimessa all'Autorità competente nelle forme ordinarie.

Mi pare che ciò involga una tal quale difficoltà: secondo l'onorevole **Vigliani** questa causa dovrebbe essere rimessa ad altra Autorità; ma può essere che sia

la medesima Autorità che debba decidere e della questione sulla consistenza del dritto, e di quella sulla liquidazione; dunque in questa causa non esiste Autorità diversa e deve rimanere presso l'Autorità istessa.

Vengo alla proposta dell'onorevole **De Foresta**, che vorrebbe sostituire le parole: *sarà decisa*.

Queste parole involgono il dubbio se la questione sulla competenza del dritto debba essere maturata davanti l'Autorità cui è proposta, oppure debba subito rimandarsi a quella da cui dovrà essere giudicata; dunque anche la proposta dell'onorevole **De Foresta** contiene un poco di ambiguità.

Io crederei più opportuno, se si accettano, mettere queste parole: *se è il caso o non è il caso che debba essere rimandata*.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Io incontrerei qualche difficoltà ad ammettere l'emendamento dell'onorevolissimo Senatore **Vigliani**, col quale sono di accordo nella sostanza delle cose. La forma dell'emendamento mi pare tale che se la questione si potesse ridurre soltanto alla locuzione dell'emendamento medesimo, potremmo intenderci ben facilmente. Son lieto che il dotto Senatore **Vigliani** convenga di non dover pregiudicare la commutazione, il diritto delle parti sul *deberi*; ma una dichiarazione legislativa, che la semplice eccezione *de proprietate*, o altra *perentoria* valesse a sospendere la commutazione della prestazione, farebbe venir meno lo scopo cui mira il progetto di legge.

Nello stato attuale delle cose la divisione dei prodotti della terra si fa non ostante le eccezioni de' debitori di non dover la prestazione. Tali eccezioni, che vengono rinviate al magistrato competente, non impediscono ordinariamente la esazione del terraggio. La sostituzione adunque dell'annua rendita alla quota del prodotto della terra estingue i litigi sulla quantità della prestazione, ma non pregiudica le parti sulle loro eccezioni di diritto.

Or se per poco si ammettesse che la semplice eccezione del debitore sul diritto del creditore sospenderà la liquidazione della prestazione in annua rendita, i diritti de' ereditori che ora si trovano sotto la protezione della legge verrebbero compromessi e lesi mortalmente. Imperciocchè per l'art. 17 del progetto di legge, dopo due anni non sarà più lecito ai creditori di esigere la prestazione in natura; e si potranno nella sola provincia di *Lecce* risolvere in due anni le eccezioni di proprietà che eleveranno 70,000 debitori. Arrogo che dovendo il giudice, secondo il sistema dell'onorevole **Vigliani**, sospendere la liquidazione sulla eccezione perentoria e rinviare al magistrato competente, innanzi a questo magistrato tanti saranno i giudizi quanti saranno i debitori oppositori; perocchè deve convenire l'onorevole **Vigliani** che questi giudizi di proprietà non si possono fare con un procedimento collettivo. Ond'è che per evitare *Scilla* si urterà in *Cariddi*, per estinguere liti se ne creeranno migliaia, con pregiudizio della pubblica tranquillità.

Per le quali osservazioni il Relatore si adatterebbe ad un emendamento inteso a non veder pregiudicato il diritto di proprietà per la ottenuta commutazione, ma nel senso che le eccezioni de' debitori non debbano arrestare il corso della commutazione, meno quando il magistrato non credesse di dover ordinare per circostanze peculiari di fatto la sospensione della commutazione della prestazione.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore **Miraglia** intorno all'aggiunta da me proposta, e che egli crede diversa dalle sue idee, se non si riferissero che alla sola forma, non avrei difficoltà ad accostarmivi, ed anche ad accettare il senso dato loro dall'onorevole Relatore.

Mi pare peraltro che le variazioni a cui egli accennò, siano variazioni sostanziali nel sistema; imperocchè quando si stabilisca che la commutazione non pregiudica tutta la rendita, che ne avviene? Ne avviene che anche dopo ch'essa è stata liquidata, dopo cioè un giudizio di liquidazione, vi può essere chi si faccia avanti e dica; avete liquidato una rendita, ma questa è immaginaria, è nella vostra fantasia, non sussiste, e intendo di contrastarla. Non mi pare che questo modo di procedere sia conforme all'ordine ed all'economia dei giudizi; bisogna che nei giudizi le questioni si succedano nel loro ordine giuridico, e non si può logicamente liquidare ciò che non esiste.

Quando taluno pretenda che un diritto a decima non esista, non occorre procedere alla liquidazione, allora nell'ordine naturale e giuridico si devono sospendere i giudizi di liquidazione, e trattare la questione sul merito e diritto alle decime, e quando il diritto alle decime venga riconosciuto dai tribunali competenti, allora si ripiglierà il giudizio di liquidazione.

Con questo convincimento io mi ero recato testè al banco della Presidenza per fare aggiungere alla mia proposta due parole, che accennano ad un sistema contrario a quello che vorrebbe l'onorevole Senatore **Miraglia**.

Io però prego l'onorevole Relatore a voler riflettere se non ci metteremo in una via più economica e più spedita per le parti, adottando quel sistema che io raccomando alla sua attenzione.

Questo sistema è quello, a parer mio, che si osservava in generale in tutte le questioni consimili; avviene non di rado che insorgendo una questione pregiudiziale, i giudici, se non sono essi stessi competenti, rimandano le parti a provvedersi al Tribunale competente, che sia cioè competente per quella data questione, acciò sia esaurita, perchè può convenire a qualcuno che gli si tenga aperta questa via, e noi renderemmo alle parti un servizio col non esporle al pericolo di moltiplicare i giudizi. Quando una rendita sia stata liquidata fra le parti, locchè significa che le parti non hanno conteso il diritto alla decima, io credo che sarebbe poco ragionevole l'i-

stituire un giudizio intorno all'esistenza o no di questo diritto.

Prego quindi l'onorevole Relatore di prendere in considerazione questi modesti riflessi e di ammettere il sistema di conciliazione che io propongo.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Tanto desidero la conciliazione per quanto aborrisco le liti; ed è per questa ragione che io pregherei l'onorevole Senatore **Vigliani** a conciliarsi con me sull'emendamento da lui proposto. Non appena i debitori leggeranno nel rendiconto ufficiale della tornata di questo giorno, che il primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze autorevolissimo più pel suo sapere che per l'alto suo grado, ha manifestato in pieno Senato ed in presenza di molti primi Presidenti di Corti di Appello, che le eccezioni perentorie di diritto debbono far sospendere il corso della commutazione forzata, quasi tutti eleveranno la loro voce di proprietà o di prescrizione, e sarà imbandita una lauta mensa alla curia per tanti giudizi che dovranno sostenere contro ciascun di essi i creditori, perocchè ripeto quello che è accennato nel precedente discorso, che ne' giudizi sulle eccezioni perentorie de' debitori non si potrà procedere in forma collettiva. Imperciocchè i creditori o dovranno rinunciare alla prestazione, o fare i giudizi promossi da' debitori per prestazioni che si riducono per ciascuno di essi a poche lire. E vale la pena per il creditore di fare tanti giudizi che anche nel caso di vittoria varrebbero una sconfitta? Si obietta che sarà di freno ai debitori la condanna alle spese giudiziarie; e se questa ragione valesse, il Ministro di Grazia e Giustizia potrebbe ridurre di tre quarti i tribunali esistenti. Ma i debitori non si spaventano alla condanna alle spese ed obbligano i creditori a litigare. La mia esperienza mi dice che i creditori piuttosto assolvano i debitori per piccole partite anzichè immergersi nel pelago delle discussioni giudiziarie.

Se il creditore ha un capitale fruttifero per la prestazione dovutagli da più centinaia o migliaia di debitori, volentieri affronta tutti per la liquidazione in annua rendita; ma quando deve litigare contro ciascuno di essi che deve la prestazione a quattro, cinque o dieci lire l'anno, chi non sa che le spese straordinarie e non ripetibili assorbono questo valore?

Ecco perchè io modificarei l'emendamento dell'onorevole Senatore **Vigliani** nel senso che la commutazione non deve pregiudicare il diritto, e lasciar salvo al magistrato di esaminare se le eccezioni valessero ad arrestare il corso della commutazione. Se il titolo *in prima figura* offre gli elementi della legittimità della prestazione dovuta, le eccezioni di nullità contro il titolo non saranno al certo di ostacolo alla commutazione, nello stesso modo come questa eccezione non vale per impedire la quota del prodotto secondo lo stato del possesso. Quando poi il magistrato si convincesse

della serietà delle eccezioni contro il titolo del possesso non mancherebbe certamente di sospendere la liquidazione.

Per tal modo si conserverebbe la purità de' principii, ed i creditori ed i debitori farebbero i loro conti per non immergersi in penose e dispendiose procedure giudiziarie.

Checchè ne sia, io mi adatterei ad un emendamento così formulato pel desiderio della conciliazione, ma penso nel fondo delle cose che non occorra alcuna dichiarazione legislativa.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sono due sistemi totalmente diversi quelli che hanno proposto l'onorevole Senatore Miraglia, il quale aveva accettato le prescrizioni dell'art. 3 della legge del 1808, ed il Senatore Vigliani.

Il sistema del Senatore Miraglia, che è il sistema della legge del 1808, si presenta come quello che tende a rendere più facile l'andamento del giudizio di commutazione col maggior vantaggio anche dei debitori, in quanto che ritiene lo stato di possesso come si trova, lasciando salvo il diritto di rivenire nel petitorio su quanto si fosse fatto nel possessorio. Dico che è il sistema più spedito, e che renderebbe più facile l'applicazione di altri articoli che vengono appresso e che formano uno dei punti principali della legge, quello cioè che se la conversione non è fatta in due anni, resta sospeso il diritto del creditore.

All'incontro il sistema dell'onorevole Senatore Vigliani offre il mezzo per farla finita una volta; e tosto che si è fatta la conversione, non si possa nemmeno più rivenire sul diritto alla decimazione.

E questo sistema forse ha il vantaggio di mettere una volta la pietra sepolcrale su tutte queste questioni che sono state agitate; ed io convengo che forse esso evita molti inconvenienti.

Di più offre il vantaggio di avere per sè l'art. 1 già votato, il quale suppone che la commutazione si fa per le decime e le prestazioni *legittimamente costituite*.

Eccovi qual è l'imbarazzo che nasce da questa legge; non intendo incolpare alcuno, perchè la frase testè detta dell'art. 1 è tanto nel progetto ministeriale quanto in quello dell'Ufficio Centrale; tutti e due portano le parole *legittimamente costituite*.

Ora, una volta che la legge comincia per dichiarare che non si dà luogo alla conversione se non quando si tratta di prestazioni legittimamente costituite, ne siegue che tutte le volte che il debitore si presenta per questa conversione dice: io non sono affatto debitore di questa prestazione; in tal caso voi vedete che non si può più parlare di conversione.

Ecco il perchè io credo che, sebbene avessi accennato ad un emendamento che era conforme alle idee del Senatore Miraglia, che io penso sarebbero le più

utili per affrettare la conversione senza pregiudicare la condizione di dritto del debitore e del creditore, trovo non di meno che realmente la questione è stata già pregiudicata dall'art. 1, il quale crede che sia legittima la prestazione; ed una volta che si impugna, credo che si debba sospendere.

Sarà poi il caso di mettersi d'accordo coll'Ufficio Centrale per combinare questa sospensione, coll'assicurazione al creditore di continuare ad esigere la decima.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io credo che nè il Ministero nè l'Ufficio Centrale abbiano peccato per avere nell'articolo 1 del progetto adoperata la parola *legittimamente*. Il merito di questa parola, che riassume tutto il concetto delle prestazioni meritevoli di essere conservate e commutate, è del Ministero, e l'Ufficio Centrale ne ha profittato nel seguirne le tracce con gli articoli del controprogetto.

Molto si era detto e scritto sulle prestazioni prediali. Quelle soltanto che non eran contaminate di abusi feudali meritavano di essere conservate, e la legittimità di tali prestazioni sta nella legge del 1806 e nel Decreto 20 giugno 1808. Il tempo, le convenzioni delle parti o anche il possesso han potuto modificare la prestazione, ma sempre nei limiti della legittimità della prestazione medesima. Non avrebbero al certo alcun valore le convenzioni ed il possesso che alterassero la natura vera delle prestazioni prediali conservate con la legge del 1806.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io potrei stare alle cose dette, giacchè mi pare che l'onorevole signor Ministro abbia risposto ottimamente alle osservazioni fatte dall'esimio Relatore; dirò tuttavia due sole cose per mettere, se è possibile, in maggior chiarezza la questione.

Due sono le difficoltà, che preoccupano l'onorevole Relatore; l'una è che con questa proposta si dà occasione a tutti di suscitare questioni sopra il diritto alle decime; l'altra, che non conviene dipartirci dai principii, che regolano i giudizi possessorii.

Quanto alla prima difficoltà, a me pare che essa non regga assolutamente, perchè non saremo sicuramente noi quelli che vorremmo trattenere alcuno che si creda lesa nel suo diritto o per uno o per un altro motivo, dal far valere le sue ragioni.

Imperocchè non è supponibile che un tale chiamato a liquidare un diritto, quando creda di non essere debitore, voglia permettere che questo gli venga liquidato.

Si noti oltreciò che l'aver permesso che si liquidi, sarebbe un permesso contro colui che silenziosamente lo ha voluto; e non è, a mio credere, nella natura umana che si sopporti venga fatta una operazione di questa natura ammettendo un diritto, quando si abbia qualche ragione di contestarlo.

Farò poi osservare che vi è nella legge un mezzo salutare, quello di condannare nelle spese colui il quale suscita questioni mal fondate; sicchè quando solo per capriccio venissero messe in campo quistioni di questa fatta, si trovano nella legge e nella saviezza dei Magistrati rimedii abbastanza efficaci, e ciò stesso mi insegna l'egregio Senatore Miraglia.

Quanto poi ai possessorii, mi permetta di fargli osservare che questi diritti non hanno efficacia di sorta quando si tratta di semplici crediti, di quelli per esempio che abbiano somiglianza con quei diritti reali, come sarebbero le decime di cui si ragiona.

L'onorevole Miraglia mi pare che dall'ammettere un principio giusto, quale sarebbe quello del possessorio, tragga una conseguenza esorbitante; perchè il principio del possessorio porterebbe a lasciare le cose nello stato in cui sono, porterebbe a continuare ad esigere le decime come si sono pagate finora, ma non porterebbe mai ad obbligare altri a sostenere un diritto di liquidazione della decima, quando non si creda dovuta. Perciò io son d'avviso che non sia un mantenimento in possesso quello che vorrebbe il Senatore Miraglia col suo sistema, ma piuttosto una ricognizione, una conferma di un titolo che viene contestato.

Quindi crederei più conforme alle disposizioni già votate nell'articolo 1, che il giudizio sul diritto alle decime debba precedere il giudizio di liquidazione, e raccomanderei al Senato la proposta che ho avuto l'onore di sottoporgli.

**Presidente.** Leggo dunque la proposta del Senatore Vigliani:

« **Tuttavolta che insorga contestazione sul diritto delle decime, la questione sarà decisa dal Tribunale competente nelle forme ordinarie, sospeso il giudizio di liquidazione.** »

Il Senatore Miraglia contrapporrebbe questa « che la questione non pregiudichi i debitori. »

Metto dunque ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani.

Chi lo approva, sorga.

Senatore **De Falco.** Pregherei il signor Presidente di metterlo ai voti separatamente.

**Presidente.** Perdoni . . . . se lo avesse detto prima . . . . ma ora la votazione è già cominciata.

Chi approva adunque l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'art. 5° del progetto dell'Ufficio Centrale quale è stato letto senza l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani. . . . .

Senatore **Vigliani.** Perdoni, io ho detto che proponeva un articolo distinto.

**Presidente.** In tal caso, essendo un articolo distinto, prenderà sede nella nuova coordinazione; ora si tratta dell'art. 5°.

Senatore **Vigliani.** Sull'articolo 5° io domanderei la parola, per fare qualche osservazione.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Ho ascoltato le osservazioni fatte sopra questa questione, in vero molto delicata, perchè può compromettere molti diritti a danno di persone che in generale sono ignoranti delle cose forensi non meno che di queste forme affatto speciali di citazione.

Io vi prego, o Signori, a riflettere che nel sistema proposto dal Ministero eravi una salutare guarentigia. L'isso voleva che anzitutto ognuno dei debitori di decime fosse avvertito che egli era debitore, e che il suo debito era liquidato in una somma determinata; se il debitore accettava la liquidazione che gli veniva comunicata, tutto era finito; se non l'accettava, allora si passava alla via giudiziaria.

Invece il sistema proposto dall'Ufficio Centrale è assai diverso; è una forma la quale ha lasciata da parte la via di pace, e che entra immediatamente nella via di guerra; si deve risolvere assolutamente in giudizio per mezzo di una citazione, e in questa citazione il creditore della rendita deve inserire la liquidazione della decima fondata sopra quei criteri che sono stabiliti negli articoli precedenti.

Questi criteri possono variare anche secondo i diversi titoli dei debitori.

Che cosa avverrà quando si ammetta una citazione per proclama? Abbenchè questa sia inserita in più fogli delle gazzette questi non basteranno: perchè ad ogni debitore di decime bisognerà applicare la liquidazione della sua parte.

Io vi domando, o Signori, se non solamente le persone ignoranti e poco colte, ma anche le colte e le dotte non si troveranno facilmente in grave imbarazzo per questa forma di citazione.

Bisogna ricorrere a quell'unico esemplare che viene affisso alla porta del Comune ed inserito in uno o in pochi giornali.

L'onorevole Relatore dice che l'informare ciascuna delle persone interessate, è cosa molto difficile, se esaminate bene il concetto della legge che autorizza la citazione per proclama, voi trovate che in que casi semplici in cui è una causa comune a tutti coloro che debbono esser citati, ordinariamente il medesimo debito è repartito sopra molte persone, cosicchè con una semplice occhiata al proclama ciascuno può aver cognizione di ciò che lo riguarda.

Mi sembra peraltro che la cosa proceda molto diversamente nel caso in cui ci troviamo; io credo che i debitori della decima saranno posti in una condizione così difficile, che tutti questi giudizi, permettetemi che lo dica, faranno cattiva prova.

La legge in questo caso loro accorda l'appello, ma io non so se vogliate ammettere l'appello, solo so che non abbiamo ancora votato intorno al modo con cui si deve giudicare.

Io penso essere una ben trista condizione quella di colui che da una cattiva forma di citazione, da una citazione imperfetta, e direi non sufficiente allo scopo,

è ridotto a dover fare la spesa di un giudizio di appello, e poi di cassazione.

I nostri antichi solevano dire che la citazione era il capo del giudizio, era la cosa più importante, ed ogni vizio che in essa occorresse, lo consideravano come vizio capitale.

Io credo che in atti di tanta importanza, in una specie di giudizio che interessa tante persone le quali appartengono alle diverse classi sociali, assolutamente sarebbe un gravissimo pericolo, e direi di certo pregiudizio, l'ammettere questa forma di citazione.

Quindi io calda preghiera all' egregio magistrato Senatore Miraglia, perchè voglia fare un sacrificio di questa sua proposta: dico sua, perchè è uscita, certamente con buona intenzione, ma è uscita dalle sue meditazioni.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Mille sacrifici farei pel Senatore Vigliani, ma sarebbe colpa per me farli a spese altrui. Non sarà al certo benedetto questo progetto di legge senza il benefico e benevolo provvedimento della citazione per pubblici proclami.

Si è votato l'art. 6 sul procedimento collettivo, e ne resterebbe tradito lo scopo senza la citazione per editto: *(ui vult finem debet velle media conducentia ad finem)*: se togliete la citazione per editto, il procedimento collettivo si convertirà in tutto per le parti. In un solo punto sono di accordo i creditori ed i debitori, ed è quello della economia delle spese. Il Senatore Vigliani che studia i classici non m' invidia la mia dottrina sulle spese giudiziarie, perocchè per mia fortuna o sfortuna debbo battagliaire co' cancellieri, procuratori e ricevitori sulle spese giudiziarie; e posso dire che senza la citazione in editto non avranno a rallegrarsi di questo procedimento collettivo che soltanto gli spacciatori di carta bollata e gli uscieri per i diritti di scritturazione e d'intimazione.

Nè si dica che pericolosa cosa sarebbe giudicare un debitore cui non si è intimata personalmente o a domicilio la citazione, perciocchè, a tacere che la citazione si deve pubblicare nel Comune dove sono i possessori delle terre, ogni debitore non mancherà al certo di comprare per pochi centesimi una copia del giornale degli *Avvisi giudiziarii*.

Ma alle corte: perchè io insisto tanto per la citazione per editto? Non per altro che per la economia delle spese. Ora se il Ministro di Grazia e Giustizia che è così conciliativo consente che la citazione originale e le copie si potessero stampare in carta esente da bollo, avrebbe anche il merito di conciliare me coll'onorevole Vigliani, poichè pel tal modo cesserebbe la ragione della citazione per editto.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani.** L' egregio Relatore ha ricorso ad un argomento potente, l'unico che si può addurre

in appoggio del suo sistema, l'argomento cioè dell'economia delle spese. Ma giova ben bene riflettere che sono buone solo quelle economie che non pregiudicano diritti; ma nei giudizi di tal fatta, ciò che più importa sono soprattutto le forme che servono a meglio tutelare il diritto.

A me sembra di avervi dimostrato, che i diritti degli interessati correrebbero veramente grave rischio quando si adottasse questa forma generica di citazione.

Quindi io non crederei che gli interessati sarebbero per benedirvi per averla proposta, e son d'avviso invece che benedirebbero la forma ordinaria e si troverebbero perciò d'accordo coll'onorevole Ministro, il quale si pose in quel campo ove sta la sicurezza dei loro diritti.

E non bisogna nemmeno che ci lasciamo sgomentare da queste quantità assai rilevanti di spese, che sono state accennate dall'onorevole Miraglia. L'onorevole Miraglia accennava al complesso di tutte queste migliaia di creditori e debitori. Ma io vi prego a riflettere che queste spese si ripartono fra tutti i debitori e creditori, e che ne spetta un po' a ciascuno.

Le spese, mi pare dica il progetto, e se non lo dice glielo si potrà far dire, giacchè stiamo rifacendolo, si devono sostenere da ambedue le parti; quando una delle parti sia imputabile di aver fatto quistioni insistenti, allora sarà dessa che dovrà pagar le spese, e bene le starà, altrimenti le spese saranno sostenute un po' per ciascuna, e non parranno tanto gravi come sembrano a prima vista, e presentandole in complesso, permettetemi l'espressione, come una montagna.

Aggiungerò che non mancherebbero anche i mezzi di attenuar queste spese. Si potrebbe, per esempio, ammettere che le citazioni si facessero in forma sommariissima, con quelle forme cioè che sono stabilite per i giudizi pretorii. Si potrebbe anche ammettere, ed io vi inclinerei, quando non vi facessero opposizione il signor Ministro di Grazia e Giustizia o quello delle Finanze, che invece di usar carta bollata da una lira, fosse adoperata quella da 50 centesimi, il che ridurrebbe di molto la spesa. Io sarei disposto anche a far delle concessioni nel giudizio medesimo, e vorrei stabilire che i diritti giudiziari in questi giudizi imposti dalla legge, non promossi dalle parti, si riducessero alla metà od ai due terzi.

Vede dunque l'onorevole Senatore Miraglia che ci sono degli accomodamenti che potrebbero salvare gli interessi di tutti.

Io ripeto che trovo troppo pericolosa la forma di citazione proposta dall'Ufficio Centrale, e lo prego nuovamente a volervi rinunciare. In ogni caso, prego il Senato a non volerla approvare.

**Presidente.** Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per dimostrare l'importanza che hanno le citazioni, io mi limito a ricordare le votazioni che avete già fatto in proposito.

Si è votato che la liquidazione non impugnata fra 60 giorni importa acquiescenza da parte del debitore, e rinuncia a qualsiasi eccezione, importa che si è riconosciuto definitivamente debitore perchè se non fa eccezione sul giudizio, avete dichiarato che non ne può far più.

Il commendatore Vigliani supponeva anzi che si sarebbe potuto fare appello, ma questo non è il caso, perchè abbiamo già votato l'articolo tanto nel progetto ministeriale quanto in quello dell'Ufficio Centrale che quando nel termine di 60 giorni non si fanno opposizioni alla liquidazione, la rendita resta definitivamente stabilita nella somma indicata dal creditore nella citazione.

Io quindi mi permetterei di insistere perchè non sia ammessa questa citazione.

**Senatore Scialoia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoia.** Ho prestato molta attenzione alle cose dette pro e contro su questo punto che mi pare uno dei più importanti del presente progetto di legge, poichè spesse volte per l'impossibilità pratica della loro attuazione, le leggi restano lettera morta. Il motivo che ha espresso l'onorevole Senatore Miraglia fa gravissima impressione sull'animo mio!

Certamente la spesa di una citazione a tanti individui che dovrebbero pagare piccolissime frazioni di canone (poichè il Codice civile Francese introdotto in quelle provincie ha prodotto per le tante successioni e trasmissioni di proprietà una divisione e suddivisione immensa) deve essere molto grave; perchè comunque essa venga divisa in due parti, secondo l'interpretazione data al disposto della legge dal Senatore Vigliani, pure pel creditore il quale dovrebbe sostenere il peso di una metà, questa spesa sarebbe enorme.

Io mi arresterei a questo motivo, e preferirei la proposta dell'Ufficio Centrale fatta per mezzo dell'onorevole suo Relatore, nonostante i pericoli giuridici indicati dall'onorevole Vigliani e dal Ministro di Grazia e Giustizia. Vi sarebbero è vero degli inconvenienti ma questi non renderebbero impossibile l'esecuzione della legge, mentrèchè in molti casi la impossibilità di sottoporsi ad una spesa enorme, renderebbe la legge inesequibile.

Però mi pare che vi sarebbe una transazione che in questo momento io suggerisco dirò così all'ingrosso, anche perchè non feci studio accurato di questo progetto di legge, per conciliare la proposta della Commissione con le osservazioni dell'onorevole Vigliani e del Ministro di Grazia e Giustizia.

Forse in molti casi si potrebbero fare citazioni individuali anche quando fossero più di 10 individui, e si potrebbe per esempio seguire il Codice di Procedura civile il quale in certi casi permette la citazione per editto.

Questi è vero non sono casi identici a quello di cui si tratta, ma si potrebbe ammettere quell'articolo del

Codice di procedura civile ed estenderlo anche a questo caso non identico ma che molto gli si avvicina.

Nello stesso tempo prenderei atto delle cose sensatamente dette dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè che sarebbe opportunissimo che questa legge che è per liquidare il passato, ossia per mutare le relazioni giuridiche tra le parti, prenda in considerazione questo stato eccezionale di cose per temperare l'applicazione rigorosa delle tariffe di alcune spese, e specialmente di quelle che s'impongono alle parti di fare necessariamente.

Si potrebbe adunque rimandare all'Ufficio Centrale questa parte del disegno di legge, acciocchè tenendo presenti le osservazioni, che sono gravissime e che non possono essere discusse così in un momento, modifichi l'articolo a suo talento introducendovi quegli emendamenti che così di volo ha accennati con tanto garbo e s'è onorevole Vigliani, relativamente alle spese dei litiganti per questo eccezionale procedimento.

**Presidente.** Faccio presente che quest'articolo fu pure sospeso ieri, e mi pare che non sia conveniente il sospenderlo nuovamente quest'oggi sicchè io lo metto ai voti.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Aggiungerò poche parole a quanto ha bellamente al suo solito osservato l'onorevole mio amico Senatore Scialoia. La questione che si è impegnata è di economia, di spese e non altro, e senza un temperamento consigliato dall'equità resteranno sacrificati i diritti de'creditori, ed anche quelli de'debitori. I creditori resterebbero sacrificati se non sono solleciti a spendere migliaia e migliaia, perocchè sono incalzati dal termine perentorio de'due anni loro assegnato per portare a compimento la commutazione; ed i poveri debitori resterebbero avviliti pensando che nelle eventualità dei giudicii *alea judiciorum* potessero un giorno per difender poche lire pagarne molte per spese giudiziarie.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io non trovo nessuna difficoltà ad introdurre tutte quelle agevolanze che tendano a scemare le spese; le quali però non ammontano alla cifra accennata dall'onorevole Relatore, cifra che egli accennò che sarà da sborsarsi, e nella quale entrano anche tutte le spese di giudizio. Ma qui si parla solo della citazione, e dopo fatta la citazione il giudizio può essere unico, come unica può essere la sentenza. Io quindi qui non veggio una cifra tanto enorme.

Io feci pure fare i calcoli e credo che la citazione diretta contro 1000 individui non possa costare più che dalle 4000 alle 6000 lire.

Mi sembra che tutti siamo d'accordo in questo concetto, di voler cioè da una parte garantire l'interesse dei debitori, perchè siano messi in grado di conoscere di che si tratti, di presentare le loro difese, e

dall'altra di evitare per quanto sia possibile le spese. Credo che se il signor Presidente si degni di rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale per portarlo alla prima seduta che vi sarà, potremmo metterci d'accordo tutti perchè tutti siamo persuasi del bisogno di abbreviare la discussione.

Senatore **Vigliani**. Accetto la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia in conformità di quanto aveva accennato l'onorevole Senatore Scialoja.

**Presidente**. Metto dunque ai voti il rinvio di questo articolo all'Ufficio Centrale.

Chi ammette questo rinvio, sorga.

(Approvato).

Ora veniamo agli altri articoli stati rinviati, che sono l'8 e 9 del progetto ministeriale, e il 6, 7 e 10 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Leggo gli art. 8 e 9 del progetto del Ministero.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Pare che adesso la discussione dovrebbe cadere sopra il secondo comma dell'articolo 7, perchè finora non si è discusso che il primo comma a cui fa seguito l'articolo 5 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale, ma essendo rimasta sospesa la discussione sull'articolo 5, pare che dovrebbe rimanere sospesa anche la discussione sul secondo comma dell'articolo 7, perchè a questo secondo comma dell'articolo ministeriale è contrapposto l'articolo 6 del progetto dell'Ufficio Centrale il quale stabilisce un termine diverso per le opposizioni alla liquidazione secondo che la citazione si è intimata alle parti, o fatta per pubblici proclami.

**Presidente**. Qui sono stati sospesi gli articoli 8 e 9 del progetto del Ministero.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Mi permetta non ho finito: abbiamo discusso il primo comma dell'articolo ministeriale, al quale si è sostituito l'articolo 4 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale. Abbiamo altresì discusso l'articolo 5 del contro-progetto, ed è rimasta pendente la discussione per un nuovo studio dell'articolo medesimo. Dobbiamo ora intraprendere la discussione del secondo comma dell'articolo 7 del progetto ministeriale, al quale l'Ufficio Centrale contrappone l'articolo 6 del contro-progetto, ma poichè in questo articolo 6 si accenna al termine nel caso di citazione per editto, ecco perchè sembra di dover essere rimandata la discussione di cui si tratta; o almeno dovrebbe essere riservata la votazione sul secondo comma dell'articolo 6 del contro-progetto.

**Presidente**. Credo sarebbe meglio rimandare all'Ufficio tutto quello su cui non si è intesi, perchè altrimenti non facciamo che intralciare un articolo col l'altro e creare una confusione da cui non è facile liberarsi.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Anzi si cammina con molta precisione.

**Presidente**. Dunque prendiamo l'art. 7° della Commissione a cui sono contrapposti gli art. 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Il secondo comma dell'art. 7 dice: « Qualora entro il termine perentorio di un mese la parte a cui fu fatta la intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata. »

A questo secondo comma l'Ufficio Centrale contrappone l'art. 6 così concepito:

« La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di un mese. »

E fin qui si è d'accordo.

Soggiunge poi al secondo comma:

« Questo termine nel caso di citazione per editto comincerà a decorrere dal di seguente all'iscrizione nel giornale della Provincia. »

Ecco dunque che è connessa la discussione del secondo comma dell'art. 6 del controprogetto a quella dell'art. 5 del controprogetto medesimo.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. L'onorevole signor Presidente vede che l'articolo dell'Ufficio Centrale contiene due proposizioni.

La prima è l'accettazione della liquidazione tutte le volte che non vi ha opposizione in un dato termine; ed è stata già votata: quindi si deve ritenere come votato l'alinea secondo dell'articolo 7 del progetto ministeriale, nel quale è detto: « Qualora entro il termine perentorio di un mese » che si è poi prolungato a due perchè sono stati ammessi 60 giorni, « la parte a cui fu fatta l'intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata. »

Queste erano le parole corrispondenti al N. 6 dello articolo dell'Ufficio Centrale già votato.

E qui non c'è dubbio. L'Ufficio Centrale poi aggiungeva un'alinea col quale determinava da qual giorno doveva decorrere il termine per la citazione per editto; questa aggiunta certamente doveva restare sospesa dopo l'articolo 8; quindi io credo che si possano metter d'accordo tutte e due le opinioni, quella cioè giustissima del signor Presidente, di ritenere come già votato l'alinea secondo dell'articolo 7, e la sospensione che voleva il Relatore, perchè trattandosi di un emendamento, può anche ritirarlo.

**Presidente**. Dunque l'alinea secondo è votato.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Ora c'è l'alinea « Nel caso di opposizione..... »

**Presidente**. Adesso leggo la prima parte dell'articolo 7.

« La parte più diligente farà intimare all'altra con atto d'uscire la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli precedenti. »

Questa è già votata.

Il secondo comma è sospeso.

Il terzo comma dice:

« Nel caso di opposizione, la questione sarà deferita al Tribunale civile del luogo.... »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ecco, se mi permette, qui è la questione, perchè l'Ufficio Centrale vuol aggiungervi: *o al Pretore*; il Ministero non trova difficoltà di deferirla secondo la rispettiva competenza.

Però io mi permetterò di far osservare che siccome restava la questione della collettività, era difficile il determinare la competenza, in quanto che l'articolo poteva lasciare luogo a dubbio come si dovesse regolare, trattandosi di convenuti il cui debito non deriva dallo stesso titolo. Io credo che bisogna combinare l'articolo in modo che quando si tratta di convenuti, citati collettivamente, il cui insieme eccede la competenza del Pretore, si deve deferire al Tribunale.

Senatore **De Falco.** Secondo la rispettiva competenza.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Questo era appunto il mio intendimento.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il signor Ministro accetta il controprogetto dell'Ufficio Centrale?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** « Accetto, col'aggiunta delle parole: « secondo la rispettiva competenza. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** Si intende che la competenza si desume, a senso dell'Ufficio Centrale, dal valore collettivo delle prestazioni, e non dalle singole quote, giacchè altrimenti, con 1500 individui, per esempio non sarebbe competente il tribunale, a riscontro della tenue somma dovuta da ciascuno di essi. Se però il signor Ministro desidera una redazione più decisa, più chiara . . . .

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Al contrario io la trovo sufficientemente chiara. Un'osservazione ancora devo fare, ed è quella di riservarmi di modificare ancora la dicitura con cui incomincia questa disposizione, cioè le parole: « la domanda di commutazione. »

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io prego il signor Ministro di darmi uno schiarimento. Egli ha dichiarato che accetta la competenza sia del Pretore sia del Tribunale, secondo il valore della cosa; ma non crederebbe egli che questa disputa debba essere subordinata all'altra, che stava scritta nel progetto primitivo del Ministero, vale a dire alla nomina dei periti e degli arbitri, che dovrebbero sempre essere nominati dal Tribunale civile?

Questa può essere stata la ragione, per cui e l'altra Camera ed il Ministero avevano creduto conveniente che sempre fosse adito il Tribunale civile, cioè perchè da lui fossero nominati i tre arbitri, i quali dovessero decidere inappellabilmente; ed ognuno intende che l'autorità del Tribunale nel caso di una procedura straordinaria sarebbe maggiore, che non quella del semplice Pretore, il quale in siffatta occasione si potrebbe dubitare che non avesse autorità sufficiente.

Io non intendo con queste mie parole di decidere la questione, ma non vorrei neanche che, tacendo, potesse la questione venire pregiudicata.

**Presidente.** Dunque anche l'articolo 7 dell'Ufficio Centrale è sospeso.

Restan pure sospesi gli art. 8, 9 e 10 del progetto ministeriale perchè vi è la questione se si deve rimettere il giudizio agli arbitri, oppure a Tribunali ordinari.

Dunque in contrapposto verrebbe l'art. 8....

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà ad accettare i primi due comma dell'art. 8 appunto per facilitare il compimento della discussione di questa legge, salvo ad ammettere le competenze dei pretori, e quindi all'articolo 8 dove si dice: *Tribunali*, aggiungere: *o i pretori secondo le rispettive competenze*; limita quindi l'Ufficio Centrale la discussione sul terzo comma.

**Presidente.** Comincerò dunque a mettere ai voti i due primi comma dell'art. 8 del progetto ministeriale.

« Art. 8. Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

1. Nominare un perito, affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e, nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno d'essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predii, salvo ciò che è disposto nell'articolo seguente;

2. Fissare il termine che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto perito dar compimento alle sue operazioni; »

Chi approva questi due primi comma dell'art. 8, sorga.

(Approvato.)

Adesso vi sarebbe il terzo comma, di questo articolo a cui si contrappone l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'articolo 10 dell'Ufficio Centrale, è ritirato dopo la votazione dei primi due comma dell'articolo del Ministro, salvo ad esaminare, dopo discusso il terzo comma relativo all'arbitramento necessario, se convenga aggiungere all'articolo 8 il primo periodo dell'articolo 10 del controprogetto.

**Presidente.** Dunque l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale è cassato.

Innanzi di cominciare la discussione del terzo comma dell'articolo 8, domando ai signori Ministri delle Finanze e della Guerra or ora intervenuti, se hanno qualche comunicazione da fare.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega il Ministro della Guerra, un progetto di legge relativamente all'esercito, che fa parte dei provvedimenti finanziari che furono dal Ministero presentati all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 7 marzo.

È inutile, o Signori, che io vi ricordi come in quella circostanza il Ministero presentasse un complesso di



disposizioni, dalle quali esso si aspetta che le finanze ritraggano un miglioramento tale da soddisfare ai nostri impegni e da raggiungere il pareggio, intendendo però che si continui a far fronte con mezzi straordinari al rimborso dei prestiti che si deve effettuare ogni anno. E oltre a questo, che si faccia ancora fronte con mezzi straordinari alla costruzione delle ferrovie Calabro Sicule e di quelle della Liguria, infino a che non si possa provvedere altrimenti per mezzo di nuove concessioni.

È inutile che io spenda parole per dimostrare al Senato l'importanza di questi provvedimenti, imperocchè sono certo che della loro importanza ed urgenza io potrei essere edotto dai membri stessi di questo illustre Consesso.

Agli onorevoli personaggi di questo Consesso mi preme solo dichiarare, anche a nome del mio Collega il Ministro della Guerra, che questo progetto fa parte di una serie di provvedimenti che hanno per iscopo di raggiungere il pareggio.

È stato presentato anche all'altro ramo del Parlamento il progetto di Bilancio pel 1871; questo progetto di Bilancio, (che se non fu distribuito agli onorevoli Senatori, certo lo sarà fra pochi giorni) fu redatto in due maniere, cioè in relazione alle leggi che sono ora in vigore, ed a quelle proposte dal Ministero, e d'accordo colla Commissione di finanza dell'altro ramo del Parlamento; per cui si ha la dimostrazione che lo scopo del pareggio si raggiungerebbe, quando tali provvedimenti fossero adottati.

Nell'altro ramo del Parlamento una maggioranza ragguardevole volle seguire il Ministero nella via che ho indicato, e diede prova dei suoi intendimenti con varie deliberazioni, fra le quali certo precipua deve dirsi l'adozione dei provvedimenti che riguardano l'esercito.

Per parte nostra, non abbiamo che a fare preghiera al Senato, e preghiera vivissima a voler secondare, qualora, come io non dubito, esso sia convinto della necessità di portare ordine alle nostre finanze, a voler secondare dico, il Ministero nella via in cui si è messo e perciò a volere accogliere con benevolenza il progetto di legge sull'esercito, che testè ho presentato.

Per voi, o Signori, questo progetto di legge è ora separato dagli altri; ma per noi fa parte di un concetto solo, e non debito che questo concetto solo, che è il fondamento di tutti i provvedimenti, cioè il pareggio, sarà pure diviso dal Senato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi pare che sarebbe conveniente di stabilire in modo ben preciso se il progetto di legge che l'onorevole Ministro delle Finanze ha presentato in questo momento, costituisca una legge per se stessa, oppure faccia parte di una data legge complessiva che sarà in seguito presentata al Senato.

Comprende benissimo l'onorevolissimo Signor Ministro che, se la legge è separata, vuol essere separatamente e distintamente esaminata: ma se fa parte di

un sistema complessivo, allora conviene naturalmente esaminarla in rapporto con tutti gli altri provvedimenti che ne sono il complesso.

Io crederei quindi che, essendo stato presentato separatamente, questo progetto di legge debba essere considerato come distinto e separato, e debba essere esaminato dal Senato indipendentemente da altri progetti.

Ma ad ogni modo il corso che fece questo progetto di legge può far nascere questo dubbio, e non mi pare che sia sufficientemente stato chiarito, almeno per quanto io ne ho sentito dalle parole pronunciate dall'onorevole Signor Ministro. Quindi bramerei che fosse ben stabilito se questo progetto deve essere esaminato dal Senato distintamente; e se in questo intendimento è presentato dal Ministero, indipendentemente da altre proposte che sieno per essere prodotte in Senato nell'interesse finanziario.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Ministro delle Finanze**. Il progetto di legge che ebbi testè l'onore di presentare, è progetto distinto per sè quanto alla quistione di forma, ma quanto alla sostanza, per noi non è che l'anello di una catena, la quale si completerà cogli altri provvedimenti che avrò l'onore di sottoporre anche al Senato.

Onde esplicar meglio il concetto ora accennato, dirò che il Ministero aveva presentato questi provvedimenti in un progetto di legge unico, perchè unico è il concetto che ci muove nella via aspra in cui ci siamo posti di fare una serie di proposte, una più dolorosa delle altre, e certo quella che testè vi ho presentato non è di quelle che ci abbiano meno costato. Ma parve utile, per l'ordine della discussione, quantunque per verità coloro che appoggiarono le nostre proposte pienamente dividessero il nostro concetto unico, parmi utile, dico, che si dovesse dividere in due o in quattro leggi, e perciò l'altro ramo del Parlamento divise il progetto di legge unico da noi presentato fra quattro Commissioni. Noi abbiamo creduto nostro dovere di secondare questo concetto, andando fino al punto, sebbene la quistione non fosse pregiudicata, di proporre noi stessi nella seduta di ieri che si votassero per leggi separate. Devo anche dichiarare che fummo eziandio indotti a questa risoluzione dal sentimento di riguardo che dovevamo avere per questo ramo del Parlamento, e ciò affine di non presentargli tutti i provvedimenti in una sola volta. Dividendoli nel modo che fu adottato, ci è dato di presentarvene uno oggi, e di mano in mano vi saranno portati gli altri, restando, pare a noi, così agevolata l'opera di questo Consesso.

Nella quistione di forma adunque, questo costituisce un separato progetto; quanto al fondo, ripeto, esso è l'anello di una catena.

Per verità ci sarebbe molto a ridire anche per parte nostra intorno alla divisione di questi provvedimenti stessi, quando non si ottenesse il fine supremo che ci

siamo proposti, quello cioè di ristabilire nelle finanze l'ordine ed il pareggio.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del presente progetto di legge che dev'essere naturalmente mandato agli Uffici.

**Senatore Vigilanti.** Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro delle Finanze delle spiegazioni date dopo gli schiarimenti che mi sono permesso di chiedere, spiegazioni che per conto mio trovo interamente soddisfacenti e tali da porre il Senato in grado di accingersi senza altro all'esame del progetto di legge ora presentato.

Come voi avete inteso dalle poche spiegazioni date dall'onorevole Ministro delle Finanze, questo progetto di legge tocca due gravissimi interessi.

L'uno è l'interesse delle finanze che sta sommamente a cuore ad ogni cittadino italiano, nonchè al Parlamento; l'altro tocca l'esercito che forma egualmente una delle più gelose cure del paese come del Parlamento.

Importa dunque che questo progetto di legge sia attentamente esaminato sotto il doppio rispetto, il rispetto cioè delle finanze e il rispetto della conservazione e solidità del nostro esercito. A raggiungere lo scopo di un esame serio e quale si deve attendere dal Senato del Regno, parmi perciò che converrebbe dipartirsi dalle forme ordinarie con cui si affida l'esame dei progetti di legge agli uffici. Parmi che in questo caso forse più che in ogni altro, converrebbe che il Senato deferisse l'esame di questo progetto ad una Commissione nominata per isquittinio di lista.

In questo modo voi avrete il mezzo di costituire la Commissione speciale di quegli elementi i quali valgono a darvi la più ampia garanzia di un esame serio e soddisfacente del progetto di legge presentato, nel doppio rispetto da me accennato.

Io mi permetto di sottoporre ai voti del Senato questa mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole Senatore Vigilanti propone che per l'esame di questo progetto di legge si elegga una Commissione speciale. I Signori Senatori sanno che, secondo il Regolamento, si può procedere in diversi modi alla nomina d'una Commissione speciale. Il primo sarebbe per ischeda a squittinio segreto in seduta pubblica; il secondo modo è questo: ciascuno dei cinque Uffici forma una scheda de'nomi dei Senatori che dovrebbero far parte della Commissione; il Presidente del primo Ufficio raccoglie le schede di tutti e cinque e forma le liste dei nomi che raccolsero più voti e ne dà comunicazione al Presidente del Senato.

Quindi anzitutto metto ai voti la proposta del Senatore Vigilanti di nominare una Commissione speciale.

Chi l'ammette, sorga.

(Approvato.)

La Commissione speciale solitamente è composta di 7 membri; quindi se non si fanno opposizioni, io ritengo il numero di sette.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha parola.

**Senatore Poggi.** Io proporrei che questa Commissione di sette fosse nominata martedì in seduta pubblica e per ischede, poichè in quel giorno si spera che abbia a trovarsi in Firenze un maggior numero di Senatori per essere presenti alla discussione del bilancio.

**Presidente.** Il Senatore Poggi propone che martedì in seduta pubblica si faccia la votazione a schede segrete per la nomina dei 7 Senatori che dovranno formare la Commissione.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Ripiglieremo ora la nostra discussione.

Siamo al comma terzo dell'articolo 8 del progetto ministeriale, al quale non vi è il corrispondente perchè è stato annullato l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale.

Leggo dunque il comma terzo di questo articolo 8.

« 3. Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunciare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Ieri si è ampiamente discusso se conveniva conservare la giurisdizione ordinaria per definire siffatte questioni, oppure ricorrere all'arbitramento necessario che è stato eliminato dalle moderna codificazione.

L'onor. Ministro di Grazia e Giustizia perorò molto bene al suo solito per la proposta ministeriale secondo la quale gli sembrava conveniente per l'economia dei giudizi e nell'interesse delle parti ritenere il sistema dell'arbitramento, ma via facendo, e sulla proposta dell'onorevole Castelli, si considerò se fosse cosa conveniente introdurre una Giunta speciale.

Il Relatore diffusamente rispose, che nelle questioni che riguardano gli interessi dei privati, non è cosa costituzionale ricorrere a giunte speciali, e messo in votazione, l'emendamento venne dal Senato respinto.

Pare dunque, che se fin da ieri si vide che era cosa pericolosa per la giustizia, ritornare all'arbitramento, necessariamente si deve ritenere implicitamente respinto questo arbitramento. E sebbene si potesse dire che se da una parte non sta la Giunta speciale, potrebbero stare gli arbitri, io penso che se il Senato ha creduto non esser conveniente ricorrere al sussidio di una Giunta speciale, per non pregiudicare l'interesse delle parti, a più forte ragione non si conseguirebbe lo scopo salutare, che vogliamo con questa legge, se si ricorresse all'arbitramento necessario. Epperò l'Ufficio Centrale persiste nel volere vedere eliminato il numero tre dell'articolo che è in discussione.

**Senatore De Falco.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Falco.** Mi pare che ieri sia stata re-

spinta la sola proposta della Giunta speciale, alla quale si volevano deferire tutte le questioni che possano insorgere tra i creditori ed i debitori delle decime per la esecuzione di questa legge. Ma quanto alla questione degli arbitri, parmi che non fu presa alcuna decisione.

Rimane quindi a definire se le questioni concernenti la liquidazione delle prestazioni e la loro conversione in canone annuale debbano essere riserbate per regola generale ai magistrati ovvero possano essere confidate agli arbitri.

Io fin da ieri dichiarai, che comunque avverso alla creazione di una Giunta speciale per la risoluzione di queste questioni, credeva però che era mestieri che si fosse adottato un sistema, il quale avesse potuto rendere questi giudizi più facili, più spediti e meno dispendiosi; e credo che il sistema dell'arbitramento possa riuscire a questo scopo.

Per queste ragioni adottò per mia parte il terzo numero dell'articolo 8 del progetto ministeriale, e lo adottò tanto più volentieri, in quanto che colla votazione fatta poc' anzi dal Senato sono state sottratte ai giudizi attuali le questioni di diritto, le questioni tutte che possono riguardare la esistenza, o meno, del debito delle prestazioni, e per dir così le relazioni giuridiche tra debitori e creditori nascenti da pure questioni di diritto; le quali questioni sono state demandate al potere giudiziario, fino al punto di essersi dichiarato che quando qualcuna di queste questioni insorga nel giudizio di liquidazione, dovesse sospendersi questo giudizio, e rimandarsene la risoluzione al giudice competente.

A che si riduce adunque il giudizio del quale ora disputiamo? A un mero giudizio di fatto, a quello soltanto di liquidare il valore delle prestazioni e la loro commutazione in rendita annuale.

Ora, a me sembra che questo compito lo possano disimpegnare con maggiore esattezza, e con maggiore facilità gli arbitri, anziché i magistrati. Però credo che possa bene adottarsi la proposta ministeriale di rimettere siffatti giudizi agli arbitri, colla facoltà di procedere come amichevoli compositori, ed anche, se volete, senza forme giudiziarie.

Mi rimetterei poi alla sapienza del Senato circa la questione di vedere se contro queste sentenze debba o no ammettersi l'appello. Per me inclinerei all'ammissione dell'appello; poichè dico, delle due cose l'una può accadere: o questi arbitri colla loro sentenza giungono a risolvere la controversia tra' contendenti in maniera da persuaderli della giustizia de' loro pronunziati, e ogni lite sarà finita; o alcuno si crederà lesa dalle loro sentenze, ed avrà, secondo le regole del dritto comune, la facoltà di veder riesaminata la causa dai giudici superiori.

Con questo temperamento degli appelli è dunque il sistema degli arbitramenti che io adotterei.

Senatore Poggi. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Se si adottasse la proposta fatta dall'onorevole Senatore De Falco, di ammettersi l'appello dalle sentenze degli arbitri, io, e con me i miei riveriti Colleghi dell'Ufficio Centrale, i quali oggi mi danno conforto e soccorso co' loro lumi, recederemmo dall'opposizione, e volentieri aderiremmo alla sua opinione ogni qual volta il Senato convenisse che l'appellazione si dovesse ammettere contro queste sentenze, appellazione la quale per altro sarebbe semplicemente devolutiva; ma lasciare il tutto al giudizio degli arbitri, senza che le parti avessero a reclamare all'autorità giudiziaria per un errore o ingiustizia, non sembra all'Ufficio Centrale cosa nè conveniente nè giusta.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Ho già manifestato al Senato la mia opinione circa il dichiarare inappellabili le sentenze degli arbitri: la discussione di questa questione ha la sua sede nell'art. 11 dov'è detto: *La decisione degli arbitri sarà inappellabile.* Poichè l'Ufficio Centrale accetta ora il numero 3 dell'articolo, non vi è più ragione per differirne la votazione.

La discussione sull'appellabilità o no si farà all'art. 11.

**Presidente.** Metto ai voti il numero 3 dell'art. 8.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo già approvato per comma.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 9.

« Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba, ai termini dell'art. 5, aver luogo per solo giudizio di periti, il Tribunale, invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero primo dell'articolo 8, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. La relazione del perito o dei periti si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguitone deposito nella cancelleria del Tribunale. »

» Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

» Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal Tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del Tribunale, non decorrerà che dal giorno di codesta notificazione.

**Presidente.** A quest'articolo dall'Ufficio Centrale viene contrapposto l'art. 11 così concepito: *La relazione dei periti si avrà per notificata...*

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale recede da questo emendamento.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'articolo, testè letto, del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

» Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

» Non potrà però rendersi esecutoria che dal Tribunale. »

Quest' articolo sarebbe stato soppresso dall' Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Sarebbe ora il tempo di discutere la mozione fatta dall' on. De Falco, alla quale si associa l'Ufficio Centrale, vale a dire di stabilire che la decisione degli arbitri fosse soggetta ad appello devolutivo. Guardo il Guardasigilli, e mi sembra dubitativo; ma lo prego con tutte le forze dell'animo a voler consentire che questa salutare garanzia si accordasse ai cittadini che la godono in tutti i giudizi.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Io non aveva domandato la parola, tuttavia ripeterò esser miglior partito che sia inappellabile questo giudizio, perchè non c'è questione di diritto; si tratta di valutare una prestazione annua di certi prodotti, ed io credo opportuno che queste dispute siano sopite il più presto che si può. — Nelle leggi precedenti si è dichiarato inappellabile il lodo degli arbitri e non credo che si debba abbandonare questo sistema, poichè portato il giudizio degli arbitri in appello alla Corte, ricomparisce la schiera degli Avvocati e dei Procuratori colle loro consultazioni assai costose, e quindi l'arbitraggio che mirava a sollecitamente finire dispute di questo genere, va ad essere senza risultato.

Io credo che a tutti preme che queste controversie siano sopite al più presto, perchè relative a questioni di mero fatto, e non mi pare che convenga tenere diversa via da quella tenuta in casi simili.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore De Falco.

Senatore **De Falco.** La cedo al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Spererei di tirare una volta al mio avviso l'onorevole Poggi. Egli in sostanza giustamente deplora le liti, e non vorrebbe che le parti andassero alla Corte d'appello ed invocassero il soccorso dei curiali colla speranza d'ottenere giustizia, mentre la giustizia l'hanno ottenuta dagli arbitri. Ma gli uomini, o giudici o arbitri, sono uomini, sono infallibili? E l'appello devolutivo e non sospensivo

voluto anche dal Decreto 17 gennaio 1810, non è una garanzia sufficiente contro le ingiuste reclamazioni?

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Mi dispiace di non potere neppure questa volta (ma spero però di esserlo nelle successive votazioni) esser d'accordo coll'onorevole Senatore Miraglia.

Il sistema dell'appello devolutivo esisteva in quei tempi, ma non parmi che abbia fatto buona prova nella materia in discorso. Qui si tratta di una questione di puro fatto; del più o del meno; di valutare 10 quel che altri potrebbe valutare 15, e non trovo opportuno di aprire una via per un secondo giudizio che non darebbe maggiori garanzie del primo. Tali controversie di liquidazione e di affrancazione, me lo perdoni l'onorevole Senatore Miraglia, dovevano essere sepolte fin dal 1810, e pure sopravvissero a se stesse, senza che ce ne possiamo spiegare la ragione.

Facciaperciò l'onorevole Relatore un ultimo sacrificio, ed io spero che d'or in avanti ci troveremo tutti d'accordo per sopire tutte le altre differenze e controversie, e terminare la discussione lunedì.

Questo è l'unico punto che oramai ci divide, e se l'Ufficio Centrale recede dal suo modo di vedere, la discussione andrà avanti a vele gonfie.

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Son dolente di non potere nemmeno io accettare la proposta dell'onorevole Senatore Poggi.

In verità noi abbiamo fatto una grande derogazione ai principii generali del diritto sostituendo agli arbitramenti volontari gli arbitramenti necessari, ed alla Magistratura gli arbitri. Ma non vorrei andare più oltre di questo nella via delle derogazioni.

La nostra legislazione ha, siccome fondamento giuridico di tutti i giudizi, il doppio grado di giurisdizione; e la revisione di ogni giudizio per la via dell'appello è nell'ordinamento generale delle nostre leggi.

Io non voglio discutere se questo sistema generale degli appelli sia buono o cattivo; e dico questo, perchè ricordo quel detto di Ulpiano, che i giudici di appello *plerumque bene latis sententias in pejus reformant.*

Ma è cosiffattamente nei nostri costumi e nei nostri convincimenti il sistema degli appelli, che un litigante al quale non fosse dato di sperimentare le sue ragioni innanzi ad un nuovo giudice e in un secondo grado di giurisdizione, crederebbe i suoi diritti manomessi. le sue ragioni pregiudicate, s'è lasciato senza guarentigia e senza tutela. Ora, se abbiamo l'appello dalle sentenze che pronunciano i giudici scelti dal Governo sotto le garanzie della legge organica, perchè derogare a questo sistema di guarentigia quando si tratta di semplici arbitri, e peggio di arbitri non volontari, ma necessari, non prescelti dalle parti, ma imposti dal giudice?

Certamente se le sentenze arbitrali sono giuste ed eque, contenteranno le parti, ed il giudizio sarà finito; nè verrà in mente ad alcuno di prolungare la lite in appello, soprattutto in presenza di questo lieto spettacolo delle spese giudiziarie. Ma l'errore è pur il patrimonio degli uomini: possono ingannarsi i giudici, possono molto più facilmente ingannarsi gli arbitri. Ora, se lasciamo nel primo caso il presidio dell'appello, perchè toglierlo nel secondo? perchè mettere questa contraddizione nella legge?

Per queste ragioni, io ritengo coll'onorevole Senatore Miraglia, che contro le sentenze degli arbitri bisogna mantenere il sistema degli appelli, che non occorra spingere il sistema delle eccezioni e delle derogazioni fuori i suoi legittimi confini, e che, fattane una, non sia permesso andar oltre. E molto più mi fermo in questa sentenza dopo la proposta fatta dall'onorevole Miraglia, che l'appello sia semplicemente devolutivo, sicchè le parti penseranno molto per ricorrere all'appello, quando sanno che frattanto la sentenza si esegue e che le gravi spese cui vanno incontro difficilmente potranno ricuperare dipoi.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Alle ragioni dette tanto dottamente dall'onorevole proponente, io ne aggiungo un'altra; e me la suggerì il signor Ministro, quando disse l'altro giorno che il voto dei periti, qualora fosse inappellabile, potrebbe nuocere ai contribuenti. Questa è per me una gravissima ragione perchè se qualcheduno può corrompere un perito, questo può riuscire più facile a chi riscuote che a chi paga, poichè chi deve riscuotere la decima è quello che più possiede. Pur troppo gli uomini son facili in generale ad essere corrotti, mi perdoni il signor Ministro: queste mie parole sono in opposizione a quanto egli asserì giorni sono. Quando egli crede molto alla virtù degli uomini, egli giustamente giudica secondo i suoi propri sentimenti; ma io che da lunghi anni ho potuto conoscere gli uomini, credo risulti il contrario. Ecco le ragioni per le quali non vorrei che questi giudizi fossero inappellabili...

Senatore Errante. Domando la parola.

Senatore Gallotti. . . . poichè quando una delle due parti sa che il giudizio dei periti è inappellabile, può più facilmente tentarne la coscienza.

Presidente. La parola è al signor Senatore Errante.

Senatore Errante. Stanno innanzi a noi due sistemi: il sistema degli arbitri, e quello de' giudici: alcuni prescrivono, che si andasse sempre innanzi ai giudici: ma in quanto agli arbitri, io dico, ove si voglia adottare un sistema logico e giusto, non si deve ammettere il rimedio dell'appello. Noi abbiamo giudici di fatto o di diritto: e se per giudizi di fatto degli arbitri vi sarà appello, allora domando: per qual motivo li avete sottratti in primo grado di giurisdizione ai magistrati ordinari? Era meglio lasciarli alla giurisdizione ordinaria. Voi

dunque avete voluto rinunziare, in primo grado di giurisdizione, alla garanzia dei tribunali, sottraendo ai giudici le questioni di fatto; ma in questo caso gli arbitri fanno le veci de' giurati: decidono sul fatto, e quanto ad esso, non bisogna ritornare da capo, perchè ciò non risponde ai provvedimenti che avete adottati. Prescelto il sistema di dover sottoporre le questioni di fatto agli arbitri, ed essendo obbligatorio l'arbitrato, deve questo essere anche inappellabile.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione. Nel sistema stesso della nostra legislazione, dal giudizio degli arbitri eletti volontariamente si può appellare; perchè dunque non si potrà appellare dagli arbitri imposti da un giudizio?

Domando questo.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Miraglia, Rel. L'Ufficio Centrale farebbe il seguente emendamento all'articolo 11 del progetto ministeriale: « la decisione degli arbitri non è soggetta ad opposizioni, ma ad appello semplicemente devolutivo ».

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Ho chiesto la parola per un'osservazione in replica al Senatore Siotto Pintor.

Sta bene che per l'arbitrato volontario si ammetta l'appello, ma si ammette anche la rinuncia. Io mi rivolgo ai precedenti in questa materia. La legge sulla servitù del pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino, e quella sugli ademprivi di Sardegna hanno tolto l'appello dell'opinamento degli arbitri. Perchè per i Toscani e i Sardi si deve tenere un sistema, e i Napoletani ne esigono un altro? Mi permettano, Signori, bisogna essere coerenti: ogni qualvolta si è riconosciuto che in questa materia si può e si deve fare giudizio di arbitri, i quali procedono come amichevoli compositori, questo giudizio dev'essere inappellabile. Il Senato e la Camera non ne hanno disconosciuti gl'inconvenienti, ma gli hanno creduti inferiori ai vantaggi; non vedo perchè non dobbiamo tenere una misura identica in tutte le province, e si voglia invece richiamare l'appello per le province meridionali.

Quindi insisto perchè sia accettato dal Senato l'articolo del progetto ministeriale.

Presidente. Dunque leggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« La decisione degli arbitri non è soggetta ad opposizioni, ma ad appello semplicemente devolutivo. »

Chi approva quest'articolo dell'Ufficio Centrale, sorga. (Dopo prova e controprova, non è approvato.)

Dunque metto ai voti l'articolo 11 del progetto ministeriale così concepito:

« La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

« Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

» Non potrà però rendersi esecutoria che dal Tribunale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. Le parti, non domiciliate o non residenti nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione, ogni notificazione sarà validamente fatta nella cancelleria del tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze. »

A questo articolo 12 è contrapposto dall'Ufficio Centrale l'art. 14.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Perdoni; la prima parte dell'articolo 14 del contro progetto è uniforme all'articolo 12, da lei letto del progetto ministeriale.

Ci sarebbe soltanto il secondo comma, e quindi dovrebbe rimaner sospesa la discussione di questo articolo, perchè appunto il secondo comma è relativo al caso in cui fossero più di dieci le parti citate.

**Presidente**. Allora metto ai voti l'articolo 12 del progetto ministeriale che ho letto, e sul quale c'è accordo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Lunedì alle 2 continueremo la discussione di questo progetto: prego però i signori Senatori a intervenire più presto che sia possibile onde la si possa esaurire.

La seduta è sciolta (ora 5 3/4).

## TORNATA DEL 6 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore Generale Giacomo Medici — Giuramento dello stesso — Seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napolitane e Siciliane — Approvazione del N. 7 dell'art. 4 sospeso e de' nuovi articoli aggiunti o modificati dall'Ufficio Centrale fino al 12 — Osservazione del Senatore Vigliani per un'aggiunta all'art. 4, appoggiata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Relatore — Aggiunta del Senatore Vigliani al N. 7 dell'articolo 4 approvata — Obiezioni dei Senatori Chiesi e De Foresta all'art. 16 dell'Ufficio Centrale sostituito al 13 del Ministero, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Chiesi — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Istanze dei Senatori De Foresta e Vigliani cui risponde il Relatore — Proposta del Relatore di un emendamento al 2 comma dell'art. 16 dell'Ufficio Centrale — Dubbi del Senatore Poggi — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Amari Professore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Mameli — Approvazione dell'art. 15, di due articoli aggiuntivi e degli articoli 16, 17, 18, 19. — Emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 20 accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli art. 20 21 e 22 — Aggiunta del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 23 — Approvazione dell'art. 23 e di un altro articolo aggiuntivo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4337. La Commissione Amministratrice delle Opere Pie di B rescia fa istanza perchè gli stipendii degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovrimposte Provinciali e Comunali.

*(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)*

N. 4338. Lopresti Giovanni soldato bersagliere nel 3° reggimento, fa istanza perchè gli venga accordato il congedo, ed il premio di riassoldamento.

*(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)*

N. 4339. La Deputazione Provinciale dell' Umbria, rappresenta al Senato la necessità che in quella Provincia venga conservata una Corte di Appello.

N. 4340. La Deputazione Provinciale di Genova, fa istanza perchè la linea ferroviaria da Firenze, Genova a Ventimiglia non venga concessa in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

N. 4341. La Camera di Commercio ed Arti di Bologna emette un voto per il più pronto compimento della rete delle ferrovie Calabro-Sicule.

Chiedono congedo gli onorevoli Senatori: Sagredo, Arrivabene, Zanolini, Guardabassi, Elena, Correale, Di Sortino, Venini, Camozzi-Vertova, Roncalii Vincenzo, per un mese, ed il Senatore Della Gherardesca, per otto giorni, che viene loro dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore generale delle Ferrovie dell'Alta Italia, della *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1869*;

Il Prefetto di Chieti, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1869*.

**Presidente.** È pregato l'onorevole Senatore Vigliani a riferire sulla nomina a Senatore del signor Generale Giacomo Medici.

Senatore **Vigliani, Relatore.** Signori, per incarico del vostro primo Ufficio ho l'onore di riferire sulla validità dei titoli della nomina a Senatore del cavaliere Giacomo Medici, fatta con Decreto Reale del 2 giugno corrente.

Il Reale Decreto si fonda sopra le categorie 14 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto.

Voi non ignorate che la categoria 14 tratta degli ufficiali generali di terra e di mare; e la categoria 20 accenna a coloro i quali coi loro servizi hanno illustrata la patria.

I documenti che il Generale Medici ha presentato